

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<hr/> <p><b>Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale</b> 1</p> <p><i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i></p> <p><i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i></p> <p>Francesco Viganò</p> <hr/> <p><b>Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale</b> 20</p> <p><i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i></p> <p><i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i></p> <p>Renzo Orlandi</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<hr/> <p><b>Prova penale e proporzionalità</b> 38</p> <p><i>Prueba penal y proporcionalidad</i></p> <p><i>Criminal Evidence and Proportionality</i></p> <p>Giulio Ubertis</p> <hr/> <p><b>La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention</b> 45</p> <p><i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i></p> <p><i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i></p> <p>Luigi Parodi</p>

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p><b>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina</b></p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>69</p>
	<p><b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b></p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p>	<p>80</p>
	<p><b>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente</b></p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>	<p>95</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<p><b>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto</b></p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>	<p>128</p>
	<p><b>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"</b></p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>	<p>150</p>

	<b>Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali</b>	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	<b>Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche</b>	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<b><i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i></b>	257
	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	Michele Papa	
	<b><i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i></b>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	



IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN.....

FOCUS ON...

- 128 **Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto**  
*El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos*  
*Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks*  
Fernanda Serraino
- 150 **Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"**  
*Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"*  
*Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"*  
Andrea Zampini
- 192 **Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali**  
*Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa*  
*Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures*  
Riccardo Orlandi
- 218 **Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche**  
*Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas*  
*Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances*  
Francesco Contri

# Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle “riforme Nordio”

*Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo nº 188 de 2021 hasta las “reformas Nordio”*

*Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the “Nordio Reforms”*

ANDREA ZAMPINI

*Assegnista di ricerca in procedura penale presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Assistente di studio presso il Consiglio superiore della magistratura  
 andrea.zampini@uniurb.it*

PRESUNZIONE DI INNOCENZA, DIRITTI  
 PROCESSUALI FONDAMENTALI

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,  
 DERECHOS PROCESALES  
 FUNDAMENTALES

PRESUMPTION OF INNOCENCE,  
 FUNDAMENTAL PROCEDURAL RIGHTS

## ABSTRACTS

La presunzione di innocenza rappresenta un principio cardine del sistema penale, garantito – tra le altre fonti superprimarie – dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 § 2 CEDU. Tale principio impone che nessun individuo sia considerato colpevole fino alla condanna definitiva, il che ha effetti non solo nelle dinamiche processuali penali, ma anche in quelle sociali. Il d.lgs. n. 188 del 2021, recependo in “prima battuta” la direttiva UE/2016/343, ha vietato indicazioni pubbliche di colpevolezza da parte delle «autorità pubbliche», imponendo rettifiche obbligatorie e prevedendo rimedi animati dalla volontà di “ripristinare” la presunzione. Le recenti “riforme Nordio” – la l. n. 114 del 2024, e il d.lgs. n. 198 del 2024, in “seconda battuta” attuativo della direttiva UE/2016/343 – hanno limitato la divulgazione di alcuni atti del procedimento, nella convinzione che ciò aumenti gli standard di tutela per la presunzione di innocenza. In questo panorama, il ruolo dei *media* e il bilanciamento con il diritto all’informazione restano temi controversi. Questo studio analizza la disciplina vigente, i rimedi approntati e le prospettive future della presunzione, sottolineando l’importanza di un adeguato equilibrio tra la tutela dell’imputato e il credibile operato del sistema giudiziario.

La presunción de inocencia es un principio fundamental del sistema penal, garantizado –entre otras fuentes primarias– por el artículo 27, § 2, de la Constitución italiana y el artículo 6 § 2 del CEDH. Este principio establece que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que haya sido condenada de manera definitiva, lo cual produce efectos no solo dentro del proceso penal, sino que también en la sociedad. El Decreto Legislativo n.º 188 de 2021, al implementar en primera instancia la Directiva (UE) 2016/343, prohibió las manifestaciones públicas de culpabilidad por parte de funcionarios públicos, imponiendo rectificaciones obligatorias y estableciendo recursos para restablecer la presunción de inocencia. Las recientes “reformas Nordio” – la Ley n.º 114 de 2024 y el Decreto Legislativo n.º 198 de 2024, este último presentado como una medida de desarrollo de la Directiva UE 2016/343 – han restringido la divulgación de actuaciones judiciales, bajo la convicción de que esto refuerza los estándares de protección de la presunción de inocencia. En este contexto, el papel de los medios de comunicación y el equilibrio con el derecho a la información siguen siendo temas controvertidos. Este estudio analiza la normativa vigente, los recursos disponibles y las perspectivas futuras de la presunción de inocencia, subrayando la importancia de un equilibrio entre la protección de la persona imputada y la credibilidad del sistema judicial.

The presumption of innocence is a cornerstone principle of the criminal justice system, enshrined – among other primary sources – in Article 27, § 2, of the Italian Constitution and Article 6, § 2 of the ECHR. It mandates that no individual can be considered guilty until a final conviction, producing effects not only within criminal proceedings but also in society. Legislative Decree No. 188 of 2021, which initially implemented EU Directive 2016/343, prohibits public officials from making statements that suggest guilt, while imposing mandatory corrections and establishing remedies aimed at restoring the presumption of innocence. The recent “Nordio reforms” – Law No. 114 of 2024, and Legislative Decree No. 198 of 2024, the latter serving as a second step in the implementation of EU Directive 2016/343 – have restricted the disclosure of certain procedural documents, on the assumption that this will enhance protection standards for the presumption of innocence. In this context, the role of the media and the balance with the right to information remain contentious issues. This paper examines the current legal framework, available remedies, and future perspectives of the presumption of innocence, emphasising the importance of balancing the protection of the accused with the credibility of the judicial system.

## SOMMARIO

1. La presunzione di innocenza come regola per il “trattamento sociale” dell’imputato. – 2. Le dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche. – 3. Le dichiarazioni del pubblico ministero: divieti... – 4. (segue) ed effetti collaterali della legge Nordio? – 5. Le dichiarazioni del pubblico ministero: norme pedagogiche. – 6. I rimedi contro le dichiarazioni “colpevoliste” delle autorità: la richiesta di rettifica. – 7. La tutela cautelare d’urgenza. – 8. I provvedimenti “colpevolisti” dell’autorità giudiziaria. – 9. (segue) I rimedi. – 10. Le conseguenze dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato. – 11. Riflessi deontologici e disciplinari per i magistrati. – 12. Il ruolo del sistema dell’informazione. – 13. Limiti alla divulgazione degli atti. – 14. Bilanci e prospettive.

## 1.

## La presunzione di innocenza come regola per il “trattamento sociale” dell’imputato.

L’etimologia del termine “considerare” suggerisce una valutazione di ampio respiro: l’osservazione degli astri fatta per trarre auspici – *cum sideris* – implica l’esame di qualcosa nel suo in sé e nella sua relazione col resto del mondo<sup>1</sup>. In questo senso, nell’art. 27, comma 2, Cost. l’imputato non è *considerato* colpevole sino alla condanna definitiva.

Certo, l’immediato obiettivo dei Costituenti risiedeva nella creazione di una fondamentale regola di trattamento per l’ordinamento processuale penale<sup>2</sup>. L’aggettivo utilizzato dall’art. 27 Cost. postula che nessuna anticipazione di pena è ammissibile nei confronti di chi non abbia visto la propria colpevolezza irrevocabilmente accertata.

Certo, l’art. 27, comma 2, Cost. indica allo stesso tempo una regola di giudizio<sup>3</sup>. Presumere l’innocenza implica che l’ipotesi da verificare sia la colpevolezza e che il rischio della mancata prova al di là di ogni ragionevole dubbio resti a carico del pubblico ministero, il quale assume l’iniziativa di dimostrare l’esistenza di un fatto di reato tipico, antiggiuridico, colpevole e punibile<sup>4</sup>.

Ma il precetto dovrebbe essere letto nel senso di non ritenere colpevole un indagato o un imputato anche oltre i confini segnati dal rito penale, affermando una vera e propria regola di “trattamento sociale”<sup>5</sup>.

Una simile sintonizzazione interpretativa ha, peraltro, la stessa lunghezza d’onda delle fonti sovranazionali che si interessano della materia<sup>6</sup>. L’art. 6 § 2 C.e.d.u. afferma che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Come chiarito a più riprese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la presunzione in parola rientra nel più ampio concetto di “equo processo” rilevante ai sensi dell’art. 6 C.e.d.u.<sup>7</sup>. Una formulazione affine a quella dell’art. 14 § 2 Patto internazionale sui

<sup>1</sup> Si tratta di un’etimologia dibattuta. Molto popolare, suggestiva e coerente con l’importanza dell’astrologia nell’antichità è la ricostruzione che fa derivare il lemma dal binomio *cum-sideris* (ablativo di *sidus*, “stella”), con il significato originario di “osservare gli astri” per trarne auspici (*Oxford English Dictionary*, alla voce «consider: «a. F. considérer (14th c. in Littré), ad. L. considerare to look at closely, examine, contemplate, f. con- + a radical (found also in de-siderare: to miss, desire), according to Festus, derived from sidus, sider- star, constellation. The vb. might thus be originally a term of astrology or augury, but such a use is not known in the Lat. writers»). Altri approcci mettono in discussione questa ipotesi, suggerendo una connessione con il lessico della caccia: *considerare* potrebbe significare “dirigere il proprio dardo verso un bersaglio” (dal protoitalico *sīpos*, “segno, obiettivo”: de Vaan, *Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Brill, 2008).

<sup>2</sup> FERRAJOLI (2011), p. 559.

<sup>3</sup> Si tratta di un principio che “fonda” il processo *adversarial*, in cui «non v’è, come per la metodologia di tipo inquisitorio, il problema della verifica della tesi della colpevolezza, in quanto tesi preconcepita, di partenza, ma tutt’al’opposto, un problema di accertamento, attraverso la dialettica del contraddittorio, che ha un passaggio obbligato e un ostacolo fondamentale, nel senso che la condanna può seguire soltanto al superamento, sul piano delle valutazioni probatorie, della presunzione di non colpevolezza», così PISANI (1965), p. 1. Che «il fine supremo della procedura penale» sia «la punizione del reo e ad un tempo la pace e la sicurezza dell’innocente» è sostenuto da STOPPATO (1893), pp. 319 e 321. Per una ricostruzione complessiva delle variegate posizioni primonovecentesche sul principio, v. MILETTI (2019), p. 199 ss.; ORLANDI (2006), p. 293 ss.; CATERINI (2017), pp. 101-103.

<sup>4</sup> ILLUMINATI (1979), p. 87.

<sup>5</sup> VIGONI (2023), p. 230, parla di «consapevolezza del valore sociale della presunzione, e della sua potenza espansiva anche all’esterno del processo penale, nella direzione di scongiurare condizionamenti nell’opinione pubblica derivanti dal credere nella colpevolezza della persona indagata o imputata ed evitare il riflesso pregiudizio che ne deriva anche nel processo».

<sup>6</sup> Oltre a quelle richiamate, di seguito, in testo, merita di essere ricordato l’art. 66 § 1 Statuto della Corte penale internazionale del 1998, secondo cui «chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile», collegando tale previsione anche allo spostamento dell’onere probatorio sul procuratore, previsto al § 2, e al principio del ragionevole dubbio, stabilito nel § 3.

<sup>7</sup> Corte eur., Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, § 56; Corte eur., Minelli c. Svizzera, 25 marzo 1983, § 27; Corte eur., Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, § 35; Corte eur., Worm c. Austria, 29 agosto 1997, § 50; Corte eur., Daktaras c. Lituania, 10 ottobre 2000, § 41; Corte eur., Poncelet c. Belgio, 30 marzo 2010, § 49; Corte eur., Garycki c. Polonia, 6 febbraio 2007, § 66.

diritti civili e politici del 1966, dell'art. 11 § 1 Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dell'art. 48 della Carta di Nizza secondo cui, rispettivamente, «ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente», «ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa», «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata»<sup>8</sup>.

Le locuzioni adottate dalle fonti internazionali e dalla Costituzione implicano valutazioni non perfettamente coincidenti: l'una è positiva, l'altra è negativa<sup>9</sup>. In linea teorica, «altro è dire che l'accusato non si deve ritenere colpevole, altro è dire che lo si deve presumere innocente»<sup>10</sup>. Peraltro, la negazione utilizzata dalla Costituzione è passiva<sup>11</sup>; il che legittima letture differenziate dei concetti di «non considerare colpevole» e «considerare non colpevole»<sup>12</sup>: «nel primo caso l'ordinamento sospende qualsiasi valutazione in attesa dell'esito del processo, mentre nel secondo compie una valutazione negativa, benché provvisoria»<sup>13</sup>.

Sotto diverso profilo, poi, la colpevolezza «provata legalmente» ai sensi dell'art. 6 C.e.d.u. potrebbe essere rappresentata da una decisione ancora «provvisoria», mentre la Costituzione si riferisce inequivocabilmente alla condanna irrevocabile<sup>14</sup>.

Dal punto di vista ermeneutico, attraverso una lettura congiunta delle fonti superprimarie, si impone oggi di avere riguardo alla disposizione che segna il perimetro di tutela più ampio<sup>15</sup>. Così, l'art. 6 § 2 C.e.d.u. determina un punto di non ritorno interpretativo della clausola presente all'art. 27, comma 2, Cost., e viceversa. È l'innocenza a dover essere presunta (art. 6 C.e.d.u.) fino al sopraggiungere di una condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.)<sup>16</sup>.

D'altronde, proprio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si deve il rinnovato interesse per un tema che, almeno nel nostro ordinamento, aveva perso d'attualità. I giudici di Strasburgo hanno elaborato nel tempo un *corpus* giurisprudenziale che definisce il significato e la portata della presunzione di innocenza sancita dall'art. 6 § 2 C.e.d.u.

Oltre alle decisioni che hanno precisato aspetti squisitamente processuali<sup>17</sup> e «ordinamen-

<sup>8</sup> Per un riferimento specifico al rapporto tra presunzione di innocenza e mondo dell'informazione si rinvia alla Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (su cui v. SACCUCCI (2003), p. 1314 ss.), che al principio 2 sancisce che «il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato». Sul punto v. anche SAMMARCO (2021), p. 944.

<sup>9</sup> Nella seduta del 17 settembre del 1946, la I sottocommissione aveva approvato un testo diverso, che faceva espressamente riferimento ad una «presunzione d'innocenza», attraverso una formula positiva che fu poi il comitato di redazione, per motivi non documentati, a modificare nei termini che oggi leggiamo (cfr. i lavori della I Sottocommissione della Commissione dei Settantacinque, seduta 17 settembre 1946, consultabili in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Camera dei Deputati, p. 360 ss.). In dottrina, alcune voci autorevoli considerano sostanzialmente equivalenti le locuzioni: CORDERO (2012), p. 471, ritiene si tratti di «pura questione d'enfasi: «innocente» equivale a «non colpevole»; in termini analoghi v. VIGONI (2023), p. 232. Ritengono sostanzialmente sovrapponibile la portata delle locuzioni anche PAULESU (2009), p. 57, secondo cui «la natura sostanzialmente «ideologica» della presunzione la pone al riparo da interpretazioni troppo legate al dato testuale e che rischiano di indebolirla»; e GAROFOLI (1998), p. 1168 ss. DOMINIONI (1991), pp. 193-194, analizza i lavori della Costituente rilevando che anche dopo l'approdo alla formulazione attuale «in tutti gli interventi si continua a parlare di «presunzione di innocenza» e chi si dichiara contrario al principio non esita a riconoscere l'equivalenza di significato delle due formule [non colpevolezza e innocenza, n.d.a.]; inoltre, ed è quel che più conta, l'individuazione delle conseguenze pratiche del principio è orientata, semmai, sulla sua più intensa esplicazione». Sul dibattito in Assemblea Costituente relativo alla formula da utilizzare v. anche NOBILI (1978), p. 846; MARZADURI (2010), p. 311.

<sup>10</sup> Già Ludovico Mortara distingue in tal senso, in un discorso al Senato del 5 marzo 1912. Secondo alcuni, infatti, la «non colpevolezza» disegna un perimetro comprensivo anche della sussistenza di cause di giustificazione o dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, non ricomprende nell'«innocenza» (FIORIO (2007), p. 127; GIUNCHEDI (2007), p. 65).

<sup>11</sup> Di «imprecisione del segno normativo» e di «un'inconcludente enunciazione retorica» parla ILLUMINATI (1979), p. 12 e p. 21.

<sup>12</sup> FERRUA (1999), p. 227, nt. 110. V. anche: PAULESU (2009), p. 59; GHIARA (1974), p. 72 ss.; GAROFOLI (1998), p. 1169.

<sup>13</sup> PASCUCCI (2023), p. 3.

<sup>14</sup> A sottolineare come la Costituzione sia più nitida nell'individuare la *deadline* della presunzione è ORLANDI (2022), p. 634 ss.

<sup>15</sup> PAULESU (2009), p. 57; MAZZA (2019), p. 2; da ultimo, v. PASCUCCI (2023), p. 2, il quale a nt. 8 rileva come i concetti di innocenza e non colpevolezza sono utilizzati come sinonimi nelle traduzioni ufficiali di alcune fonti normative eurolunitarie, nonché VIGONI (2023), p. 233: «un'interpretazione restrittiva volta a ridurre l'ambito applicativo della presunzione non potrebbe essere accreditata nel nostro ordinamento dato l'esplicito tenore letterale dell'art. 27, comma 2, Cost. e stante la clausola di non regressione espressa nell'art. 13 della direttiva». *Contra*, FERRUA (2021).

<sup>16</sup> Peraltro, conviene ricordare che a mente dell'art. 53 C.e.d.u. nessuna disposizione della Convenzione «deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».

<sup>17</sup> Oltre alle decisioni citate *supra*, nt. 7, in Corte eur., 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, la Corte ha ribadito due principi fondamentali del giusto processo: l'onere della prova gravante sull'accusa e l'*in dubio pro reo*. La connessione con la presunzione di innocenza si deve alle violazioni relative al pregiudizio di colpevolezza del giudice e al suo atteggiamento parziale nella valutazione delle prove. Si tratta di conclusioni poi confermate da copiosa giurisprudenza convenzionale.

tali<sup>18</sup> della presunzione, un importante riflettore è stato acceso dalla Corte europea sul ruolo delle dichiarazioni pubbliche delle autorità “statali”<sup>19</sup>. Si tratta di un filone giurisprudenziale nel tempo arricchitosi nella casistica, ma rimasto coerente nella sostanza: le autorità pubbliche non possono esprimere giudizi di colpevolezza prima di una sentenza di condanna definitiva<sup>20</sup>.

Che il principio non permei soltanto la materia penale in senso stretto è confermato, poi, dalle decisioni che ritengono lesiva dell’art. 8 C.e.d.u. la condotta di chi – fuori dal procedimento penale e privo di responsabilità istituzionali – postuli la colpevolezza dell’imputato in assenza di uno stabile approdo giudiziario<sup>21</sup>.

E il legislatore europeo si è mosso sulla strada battuta dalla Corte di Strasburgo nell’approvare la direttiva 343/2016/UE.

È da questo panorama di norme costituzionali e sovranazionali che ricaviamo la regola aurea da adottare nella discussione pubblica intorno alle vicende criminali: non solo è necessario evitare un prematuro giudizio di colpevolezza, ma è doveroso presumere effettivamente l’innocenza. Nel rispetto delle coordinate appena considerate, essa può essere declinata in modo differente a seconda dei contesti interessati.

I soggetti del procedimento penale e le autorità pubbliche, espressione dell’autorità statale, dovrebbero essere vincolati alla rigida osservanza della presunzione di innocenza sino alla soglia fissata dall’art. 27 Cost. Del pari, altri soggetti chiamati professionalmente a dare conto di un procedimento penale dovrebbero rispettare il principio sino allo stesso traguardo, e dovrebbero essere costretti alla rettifica e sanzionati là dove trasgrediscono.

Non si tratta, crediamo, di una visione “idealizzata” della presunzione, ma di una fondamentale questione di civiltà<sup>22</sup>. Accogliere linee di indirizzo differenti crea intollerabili ripercussioni nei confronti di chi, secondo le modalità inderogabilmente fissate dall’ordinamento, sarà ritenuto autore di un reato; ma soprattutto nei confronti di chi uscirà indenne dall’accertamento processuale, considerato con Adrien Decourcelle che l’inchiesta è «un bagno che talvolta lava un colpevole, ma che sempre macchia un innocente»<sup>23</sup>.

In fondo, sul versante processuale, nessun accertamento cui l’imputato non intenda rinunciare è superfluo, nessuna ipotesi accusatoria è fatalmente destinata a cristallizzarsi nel giudicato. Per lo stesso motivo, sul versante sociale, ogni valutazione sulle vicende ancora oggetto di scrutinio giudiziario deve attenersi alla massima prudenza nelle valutazioni.

Come tutte le presunzioni legali, anche quella di innocenza comporta l’inferenza di un fatto (l’innocenza, appunto) al ricorrere di una condizione obiettiva (l’assenza di un giudicato di condanna). Dal punto di vista sociale, perché questa presunzione non tramodi in ipocrisia, è cruciale che la collettività vi creda. Affinché ciò avvenga è essenziale che la regola sia rispettata in primo luogo dalle istituzioni e dagli operatori dell’informazione.

Un simile approccio, in alcuni casi, ha ricadute controintuitive<sup>24</sup>. La mancata archiviazio-

<sup>18</sup> In Corte eur., Grande Camera, 12 giugno 2013, *Allen c. Regno Unito*, la Corte ha stabilito che la presunzione di innocenza continua a proteggere anche il prosciolto, in procedimenti successivi e diversi da quello penale, come quelli relativi alle richieste di riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, si è ritenuta incompatibile con l’art. 6 § 2 C.e.d.u. la negazione del risarcimento in base all’insinuazione che la richiedente fosse comunque “probabilmente colpevole”. In Corte eur., Grande Camera, 11 giugno 2024, *Nealson e Hallam c. Regno Unito*, si è riaffermata l’illegittimità del diniego della riparazione in base alla mancata dimostrazione della “completa innocenza” dei richiedenti. Né va dimenticato che il principio si applica anche nei procedimenti amministrativi e civili legati a fatti penalmente rilevanti: Corte eur., Grande Camera, 28 giugno 2018, *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia*, ha ritenuto che la confisca disposta in assenza di una condanna violi la presunzione di innocenza.

<sup>19</sup> Nel caso *Alenet de Ribemont v. Francia* (1995), i giudici della Convenzione hanno ritenuto che le affermazioni pubbliche di un alto funzionario di polizia in relazione alla responsabilità di un sospetto mandante di un omicidio – addirittura prima della celebrazione del processo – costituissero una violazione dell’Articolo 6 § 2, C.e.d.u. Sul tema, in generale, v. CASIRAGHI (2008), p. 209 ss.; CHIAVARIO (2000), c. 209 ss.; TAMIETTI (2002), p. 377 ss.; PULITO (2022), p. 125 ss.

<sup>20</sup> Si rinvia alla giurisprudenza citata *infra*, § 2.

<sup>21</sup> Corte eur., 24 aprile 2008, *Ismoilov e altri c. Russia*, § 160. Corte eur., 7 maggio 2019, *Mityanin e Leonov c. Russia*, §§ 102 e 105, dove la Corte afferma che nel caso in cui vengano in rilievo dichiarazioni contrastanti con la presunzione di non colpevolezza da parte di giornalisti, in virtù dell’art. 8 C.e.d.u. graverebbe sullo Stato un obbligo positivo di garantire, anche attraverso l’adozione di misure idonee allo scopo, la tutela e il rispetto della vita privata e familiare dell’individuo da indebite ingerenze esterne, venendo nel caso in rilievo l’assenza di efficaci rimedi a tal fine nell’ordinamento. Su questa scia, anche la Corte costituzionale ha di recente affermato la «portata non strettamente endoprocessuale» del principio (Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182).

<sup>22</sup> «Mentre il principio d’innocenza era di natura romantica, il principio attuale costituisce un’espressione di alcune esigenze concrete», afferma Giovanni Leone (seduta pomeridiana del 27 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente*, vol. I, Camera dei Deputati, p. 212).

<sup>23</sup> DECOURCELLE (1868), sotto la voce «enquête». Tra i maestri della nostra disciplina, GIOSTRA (2022), p. 13, rileva che «la vita di una persona è devastata più dall’ostracismo e dall’esecrazione sociale derivanti da un’indagine che non da una condanna in sede giudiziaria».

<sup>24</sup> In un interessante saggio, la presunzione di innocenza è qualificata come “controfattuale”, lemma inteso nel quale «*epistemological concept*: it concerns the way in which we gain a certain cognitive access to reality. In the case of law, counterfactuality concerns the awareness of the

ne, l'applicazione di una misura cautelare<sup>25</sup> e ancor di più il mancato non luogo a procedere – con una valutazione che si rafforza alla luce dei nuovi parametri valutativi e decisorii imposti, rispettivamente, dagli artt. 408 e 425 c.p.p. nella versione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – segnano fisiologicamente una presa di posizione in senso “colpevolista” da parte dell'autorità giudiziaria. Addirittura, là dove il codice di rito consente la immediata citazione a giudizio dell'imputato in ragione dello stato di flagranza o dell'“evidenza della prova”, l'innocenza supposta arretra vistosamente. Persino insistere nel considerare innocente un soggetto condannato con sentenza non definitiva può apparire, a prima vista, un'«assurdità teorica»<sup>26</sup>.

In effetti, la dimensione pubblica della presunzione di innocenza dipende proprio dall'esito di un delicato bilanciamento. Il nucleo principale dei valori costituzionali in gioco è quello in cui si fronteggiano interessi di matrice collettiva – qual è la repressione dei reati – e la tutela dei diritti individuali di chi si affaccia sul palcoscenico processuale da protagonista. Essere coinvolto in un'indagine, perquisito, intercettato o assoggettato ad altri mezzi di ricerca della prova, sottoposto a misura cautelare, rinviato a giudizio, condannato in primo o in secondo grado, implica la sussistenza di valutazioni giuridiche diverse: la mera “prossimità” al reato, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, di una ragionevole sussistenza della responsabilità o la sussistenza di una responsabilità ancora “provvisoria”. All'accrescersi della “qualità” dell'accertamento, si assiste ad un fisiologico arretramento della percezione della presunzione di innocenza.

Tutte le evenienze appena descritte possono finire per entrare nel dibattito pubblico, locale o nazionale a seconda della risonanza dei fatti. Ed è bene che sia così, considerati la libertà di opinione (art. 21 Cost.) – nella sua espressione “qualificata” del diritto di informare ed essere informati – e il necessario controllo del popolo sull'amministrazione della giustizia (art. 101 Cost.). Sarebbe dunque costituzionalmente repressibile, oltre che velleitario, pretendere che la discussione pubblica resti impermeabile alle vicende criminali, almeno fino al sopraggiungere di un verdetto irrevocabile, pur col meritorio intento di rispettare appieno la presunzione di innocenza dell'imputato. E sarebbe altrettanto impensabile “silenziare” le autorità pubbliche, le quali partecipano a quel dibattito in posizione di supremazia e, se vogliamo, con funzioni di indirizzo.

Altra cosa è, invece, mirare ad un accettabile equilibrio tra diritti fondamentali attraverso l'imposizione di regole e limiti ai contenuti e alle modalità di comunicazione delle autorità pubbliche e ai soggetti chiamati a informare la collettività.

Per queste ragioni, l'introduzione di norme “pedagogico-procedimentali” sulla rappresentazione mediatica delle persone “accusate” pare condivisibile. L'occasione per intervenire in materia, benché sul solo versante della comunicazione “istituzionale”, si è presentata proprio attraverso il tardivo recepimento della direttiva 343/2016/UE<sup>27</sup>. Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha tuttavia spesso trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva – peraltro già di per sé tecnicamente non inappuntabile<sup>28</sup> – in maniera passiva, sbrigativa e goffa. A qualche anno di distanza dalla sua entrata in vigore, il legislatore ha continuato a varare provvedimenti dichiaratamente volti a rafforzare la tutela della presunzione di innocenza. Si annovera in tale categoria il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (principale veicolo della riforma Cartabia), il quale ha introdotto l'art. 335-bis c.p.p., mirante a limitare l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a fini civili e amministrativi; così come il d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, che vieta la pubblicazione integrale dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. In un certo senso, sembra collocarsi in questo solco anche la volontà di proteggere la reputazione dell'indagato e delle altre persone coinvolte nelle attività di captazione attraverso la massima limitazione della circolazione delle intercettazioni, su cui da ultimo è intervenuta la l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio).

Pare, quindi, opportuno valutare complessivamente la portata applicativa del *corpus* normativo oggi posto a tutela della presunzione di innocenza, verificando se e in che misura esso abbia favorito «la fioritura del principio stabilito dall'art. 27 Cost. al di fuori del cortile del

fact that appearances can be deceiving» (DE JONG-VAN LENT (2016), p. 41-42).

<sup>25</sup> Sul punto, v. di recente VIGONI (2023), p. 233 ss.

<sup>26</sup> MANZINI (1912), p. 54. Per scongiurare questa sorta di paradosso, FERRUA (2017), p. 737, ritiene che dopo una sentenza non definitiva di condanna si dovrebbe parlare di “non considerazione di colpevolezza”, anziché di presunzione di innocenza.

<sup>27</sup> L'art. 14 direttiva 343/2016/UE stabiliva un obbligo di conformazione entro il 1° aprile 2018.

<sup>28</sup> Cfr. GIOSTRA (2022), p. 15, che le attribuisce una «prospettiva scotomizzata», poi mantenuta dal legislatore interno. V. anche LONATI (2022), p. 62 ss.

processo penale»<sup>29</sup>.

## 2.

### Le dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche.

L'art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021 vieta alle autorità pubbliche di «indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

Sacrosanto l'enunciato normativo, secondo cui non è possibile additare *coram populo* quale colpevole la persona accusata di un reato sino a che non sia raggiunto il traguardo costituzionalmente fissato dall'art. 27, comma 2, Cost. e convenzionalmente ribadito dall'art. 6 § 2 C.e.d.u. Si tratta di una regola funzionale, peraltro, ad attenuare gli impropri condizionamenti mediatici del giudizio nei casi di maggiore risonanza pubblica<sup>30</sup>. Per certi versi meramente «attuativa» del precetto costituzionale, ancor prima che della direttiva<sup>31</sup>, la disposizione presta tuttavia il fianco ad alcuni rilievi critici.

A fronte di un contenuto precettivo chiaro, alquanto incerta è l'individuazione del novero di soggetti coinvolti.

Dal punto di vista «passivo», l'art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021 evoca la persona sottoposta ad indagini e l'imputato. Si tratta di *status* processualistici ben noti: il primo si acquisisce con l'avvenuta iscrizione nel registro *ex art.* 335 c.p.p.<sup>32</sup>; il secondo si assume a seguito dell'esercizio dell'azione penale. L'adozione di categorie formalistiche, tuttavia, rischia di tagliare fuori dall'ambito di operatività della norma soggetti raggiunti da sospetti o dalle indagini, eppure non ancora iscritti (per ragioni fisiologiche, come nel caso dell'avvenuto fermo o arresto; come pure per patologici ritardi ascrivibili al pubblico ministero). In questo senso, è dunque ragionevole fare ricorso ad una nozione ampia di «sospettato», in grado di offrire protezione ad un più corposo novero di situazioni soggettive<sup>33</sup>.

Sul versante «attivo», la disposizione si riferisce genericamente alle «autorità pubbliche». Dato che la locuzione adoperata dal legislatore riprende pedissequamente l'art. 4 § 1 dir. 343/2016/UE, si può tentare di rinvenire addentellati interpretativi nel testo della direttiva e nei suoi Considerando. In particolare, il Considerando n. 17 specifica che «per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità». Anche dalla fonte originaria, dunque, è difficile trarre indicazioni univoche, stante la clausola di chiusura che fa riferimento alle «altre autorità pubbliche», cui segue un elenco dalla natura meramente esemplificativa (che, peraltro, ha in sé valore di mera suggestione interpretativa, comprendendo in una parte non precettiva dell'atto).

Nella perimetrazione della categoria può essere utile ricorrere alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che da decenni adotta una simile locuzione nelle sue decisioni in tema di presunzione di innocenza. In ambito convenzionale si considerano destinatarie dell'obbligo di rispettare la presunzione di innocenza non solo le autorità pubbliche «giudiziarie», cioè connesse all'accertamento processuale della colpevolezza, ma le autorità pubbliche in generale. D'altronde, il recepimento nel diritto interno di locuzioni note alla giurisprudenza convenzionale, «ben lungi dal dare adito a formule astratte o retoriche, realizza al contrario una sorta di «breviloquente codificazione» degli approdi»<sup>34</sup>. La casistica convenzionale è or-

<sup>29</sup> MELZI D'ERIL (2022), p. 21.

<sup>30</sup> Evidenzia questo profilo GALLUZZO (2021), p. 519; per alcune considerazioni sull'influenza negativa del processo mediatico anche sulla presunzione di innocenza, v. *infra*, § 13.

<sup>31</sup> ALBAMONTE (2022), ritiene «eccessivo e sovrabbondante un precetto normativo che giunge all'esito di una pratica già ampiamente condivisa», destinato a «sancire l'esistente».

<sup>32</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Parere sullo schema di decreto legislativo – Pratica num. 38/PA/2021*, disponibile sul sito istituzionale, p. 5. BACCARI (2022), p. 160, ritiene che la disciplina, a causa del «riferimento esplicito all'indagato o all'imputato, non pare applicabile ai casi in cui sia indicata *coram populo* come colpevole una persona non ancora sottoposta a procedimento penale».

<sup>33</sup> Così l'Ufficio del Massimario, *Relazione sul d.lgs. n. 188 del 2021*, 18 gennaio 2022, disponibile sul sito istituzionale, p. 7, richiamando numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla natura sostanziale dello *status* di accusato, a prescindere dall'avvenuta iscrizione in registri o dalla formale contestazione di accuse.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 17.



mai vasta e annovera tra le "autorità" Capi di Stato e di governo<sup>35</sup>, ministri<sup>36</sup>, presidenti delle camere<sup>37</sup>, parlamentari<sup>38</sup>, nonché dei rispettivi capo ufficio stampa e portavoce<sup>39</sup>. La Corte europea si orienta nel ritenere che l'art. 6 § 2 C.e.d.u. proibisca dichiarazioni da parte delle pubbliche autorità «su procedimenti penali in corso che possano indurre il pubblico a credere che il sospettato sia colpevole e che possano pregiudicare la valutazione dei fatti da parte delle autorità giudiziarie competenti»<sup>40</sup>.

Una certa impalpabilità definitoria, quindi, permane. D'altronde, si è correttamente sostenuto, la necessità di ricorrere a espressioni generiche è insopprimibile tanto per gli organi dell'Unione europea, quanto per quelli della Convenzione<sup>41</sup>: rivolgersi a ordinamenti giuridici dalle tradizioni a volte assai differenti impone un linguaggio giuridico "ecumenico". Nella materia in esame, questa necessità può assurgere a virtù: anche nella trasposizione interna, selezionare tassativamente all'interno del novero delle «autorità pubbliche» quelle tenute all'osservanza del divieto sarebbe improbo. Certo, alcune autorità pubbliche più di altre sono coinvolte nella trattazione delle vicende penali e – per ragioni di prossimità – implicate nella loro comunicazione, rischiando così di ledere la presunzione di innocenza. Ma perché imporre tale onere a giudici, procuratori, questori e non anche a ministri, parlamentari, sindaci? D'altronde, «la finalità dell'innovazione normativa è inibire e sterilizzare gli influssi pregiudizievoli sullo *status* dell'indagato e dell'imputato che possono provenire da soggetti istituzionali a vario titolo dotati di autorità pubblica e operanti in posizione di preminenza rispetto alla generalità dei cittadini»<sup>42</sup>.

Per questo, scartata per inadeguatezza la tipizzazione legislativa delle autorità pubbliche, non resta che interpretare la generale locuzione<sup>43</sup>. In via di prima approssimazione, sembra di poter distinguere le autorità pubbliche che operano quali parti/soggetti all'interno del procedimento penale dalle altre. In questo senso, giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria dovranno attenersi a modalità comunicative conformi alla presunzione di innocenza, date l'estrema prossimità funzionale rispetto all'accertamento penale e l'evidente posizione di supremazia procedimentale.

Più complesso individuare puntualmente le altre autorità pubbliche tenute ad osservare la disciplina sulla tutela della presunzione di innocenza. Infatti, alle figure che possono pacificamente essere considerate autorità pubbliche (parlamentari, ministri, sindaci, questori, vertici degli apparati ministeriali e di governo del territorio) si affiancano categorie meno univocamente qualificabili. Partendo dal significato letterale della locuzione "autorità pubblica", può dirsi che rivestono la qualifica tutti coloro che «esercitano un potere legittimo» o appartengono «agli organi che svolgono determinate funzioni pubbliche»<sup>44</sup>. Tuttavia, se il novero fosse davvero così ampio, la "latitudine" applicativa della disciplina risulterebbe sconfinata<sup>45</sup> e finirebbe per inglobare anche le più basse gerarchie dell'amministrazione pubblica. Sembra, così, preferibile adottare quale criterio selettivo la *capacità rappresentativa* delle istituzioni nel momento in cui si rende la dichiarazione. Con ciò non si intende, peraltro, limitare l'operatività della disciplina ai soli vertici amministrativi in grado di vincolare giuridicamente l'ente verso l'esterno; dovrebbero essere, invece, attratti nell'orbita applicativa tutti quei soggetti capaci di

<sup>35</sup> Per il capo dello Stato (Corte eur., Peša c. Croazia, 8 aprile 2010, § 149); per il primo ministro (Corte eur., Gutsanovi c. Bulgaria, 15 ottobre 2013, §§ 194-198).

<sup>36</sup> Corte eur., 31 gennaio 2019, Maslarova c. Bulgaria; Corte eur., Konstas c. Grecia, 24 maggio 2011, §§ 43 -45.

<sup>37</sup> Corte eur., Butkevicius v. Lituania, 26 marzo 2002, § 53.

<sup>38</sup> Corte eur., 31 gennaio 2019, Maslarova c. Bulgaria, in cui la Corte ha riconosciuto una lesione della presunzione dovuta alle parole del vicepresidente di una commissione parlamentare poiché si sono spinte al di là della semplice descrizione delle circostanze fattuali, potendo essere interpretate dal pubblico come una categorica affermazione di responsabilità penale.

<sup>39</sup> Corte eur., Huseyn e altri c. Azerbaijan, 26 luglio 2011; Corte eur., 29 gennaio 2019, Stirmanov c. Russia; Corte eur., 31 gennaio 2019, Maslarova c. Bulgaria. Le ultime due decisioni sono commentate da VASTA, (2019), p. 1061.

<sup>40</sup> In questi termini si è più volte espressa la Corte europea. Tra le numerose sentenze sul punto, v. per questo orientamento letterale Corte eur., Ismoilov e altri c. Russia, 28 aprile 2008, § 161; nonché Corte eur., Butkevicius c. Lituania, 26 marzo 2002, § 53.

<sup>41</sup> Così Rossi (2021), § 4.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Per BACCARI (2022), p. 161, «il legislatore delegato ha preferito mantenere espressioni di tipo generico, al fine di ampliare al massimo la portata applicativa di tale divieto di carattere generale». Più possibilista, in tema di tipizzazione legale, è l'Ufficio del Massimario, *Relazione*, cit., p. 27, «avrebbe potuto, forse, essere opportuno un tentativo di definizione da parte del legislatore interno». Anche le *Note dell'Unione Camere Penali Italiane sullo schema di decreto legislativo*, in *Diritto di difesa*, 2021, p. 1046 «andrebbe inserito un elenco, almeno indicativo, di tali autorità».

<sup>44</sup> Così la voce "autorità" del dizionario *online* Treccani.

<sup>45</sup> ALBAMONTE (2022), rileva che «non risulta percepibile quanto sia ampio il precetto posto dal legislatore ed in particolare quale sia la sua latitudine». Della medesima opinione è PORCU (2021), p. 4.

“impegnare pubblicamente” l’istituzione attraverso le proprie esternazioni<sup>46</sup>.

Un simile parametro interpretativo consentirebbe di circoscrivere adeguatamente la portata applicativa del divieto, rispondendo alla *ratio* della disciplina, che vuole evitare condizionamenti colpevolisti operati da chi riveste un ruolo istituzionale. Così, sebbene entrambi incardinati presso la stessa amministrazione pubblica, un giovane ricercatore intervistato su una indagine che interessa un suo collega non sarebbe tenuto ad attenersi ai precetti del d.lgs. n. 188 del 2021; al contrario, violerebbe il precetto un preside di facoltà che si lasciasse andare a considerazioni pubbliche affermative della responsabilità penale altrui sulla medesima vicenda.

Oltretutto, leggere la locuzione in base alla capacità del dichiarante di “rappresentare” i pubblici poteri consente di estendere la portata applicativa della disciplina sulla tutela della presunzione di innocenza anche a soggetti che formalmente potrebbero non appartenere ai ranghi della pubblica autorità, ma che per essa “parlano”. È il caso dei portavoce e degli staff addetti alla comunicazione. Questi ultimi, soprattutto sui *social network*, hanno il controllo della comunicazione delle autorità pubbliche, e non di rado sono soliti firmare post e tweet con sigle che attribuiscono loro la paternità del contenuto (ad esempio, «staff» o «ST»). In questi casi, a prescindere da chi sia l’autore materiale della condivisione, la sua comparsa sul profilo sociale di un’autorità pubblica sembra sufficiente a determinare l’applicazione del d.lgs. n. 188 del 2021.

Ancor più delicata la posizione di chi ricopre un ruolo pubblico in ragione dell’appartenenza alle gerarchie di un partito politico<sup>47</sup>. Benché fondamentali organi di rappresentanza e benché dotati di rilievo costituzionale, non è agevole considerare i partiti quali espressioni della pubblica autorità. Ed è altrettanto vero che – a differenza delle gerarchie di governo e degli organi della pubblica amministrazione – chi opera esclusivamente nel contesto movimentista può considerarsi svincolato dal contegno e da quello standard minimo di formale imparzialità che dovrebbe impegnare gli uomini delle istituzioni. Ciò implica che le dichiarazioni dei membri di un movimento politico, se irrispettose della presunzione di innocenza, non rientrano nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 188 del 2021, né sono riconducibili alla locuzione adottata dalla direttiva 343/2016/UE. A suffragio di questa interpretazione si colloca una decisione della Corte europea, secondo cui non può essere considerato una pubblica autorità il leader del principale partito di opposizione che non «ricopra cariche pubbliche o che non eserciti autorità pubblica»; in assenza di questi requisiti “formali” le dichiarazioni di chi riveste simili *status* devono considerarsi come pronunciate da «un privato cittadino al vertice di un partito politico legalmente e finanziariamente indipendente dallo Stato»<sup>48</sup>.

Si tratta di un perimetro che sconta un margine di indeterminatezza e che andrà verificato caso per caso. Ma si tratta anche di un perimetro che limita l’applicazione della disciplina a chi incarna un pubblico potere a livelli in grado di “impegnare” l’istituzione, realizzando così un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di determinatezza del quadro normativo e quelle di tutela della presunzione di innocenza.

Non va trascurato il rischio che possano innestarsi meccanismi patologici se l’opinione pubblica fatica a individuare con precisione il ruolo e le responsabilità dei propri rappresentanti. Secondo una analisi demoscopica in Italia un cittadino maggiorenne su tre non è consapevole del funzionamento delle istituzioni repubblicane e ritiene, ad esempio, che le elezioni politiche siano funzionali all’elezione del capo del Governo o del capo dello Stato<sup>49</sup>. In tale contesto, la veste non “istituzionale” di una figura pubblica non elide il pericolo che la collettività possa essere influenzata da una sua dichiarazione lesiva della presunzione di innocenza. E ciò vale soprattutto per chi ricopre ruoli di vertice in grandi partiti politici e gode – pur nella sua dichiarata parzialità – di credito presso una fetta non trascurabile dell’opinione pubblica.

<sup>46</sup> Rossi (2021), § 4. che ritiene ragionevole sostenere che il divieto riguardi tanto le dichiarazioni contenute negli atti (risoluzioni, delibere, mozioni, ordini del giorno) degli organi collegiali delle agenzie e degli enti pubblici quanto le dichiarazioni dei loro organi monocratici e dei dirigenti di uffici aventi rilevanza esterna. Si pensi ad esempio a pubbliche dichiarazioni “colpevoliste” di esponenti dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un indagato o imputato per reati tributari o di dirigenti Consob nei confronti di un imputato dei reati di *insider trading* o di *market abuse*.

<sup>47</sup> Come nota anche ALBAMONTE (2022), «si tratta di un ambito dai confini non facilmente definibili, ad esempio quando il ministro assuma anche la qualifica di parlamentare o di leader politico; circostanza che rende certamente meno facile la distinzione tra le dichiarazioni assunte nell’una o nell’altra veste».

<sup>48</sup> Corte eur., Mulosmani c. Albania, 8 ottobre 2013, § 141.

<sup>49</sup> V. un’indagine demoscopica sulla conoscenza del sistema politico e costituzionale condotta da YouTrend, disponibile sul sito web [www.youtrend.it](http://www.youtrend.it).

Ci si rende conto, tuttavia, che la soluzione rispetto a simili pericoli non può essere costruita su piani diversi da quello culturale, attraverso la formazione di una cittadinanza consapevole.

Infine, giova ricordare che le dichiarazioni “censurabili” in base al d.lgs. n. 188 del 2021 non vanno apprezzate esclusivamente in ragione dello *status* ricoperto, ma anche in base alla tipologia comunicativa adottata. La disciplina proibisce le sole premature “indicazioni pubbliche” di colpevolezza: dichiarazioni alla stampa o comunque rilasciate pubblicamente, comunicati e post sui *social network*. Ogni esternazione privata resta al di fuori dell’ambito operativo del d.lgs. n. 188 del 2021 ed è inidonea ad attivare i relativi meccanismi di tutela. Si tratta di una delimitazione ragionevole: le autorità pubbliche sono tenute alla pedissequa osservanza delle disposizioni che tutelano la presunzione di innocenza quando comunicano in rappresentanza delle istituzioni. Eppure, le dichiarazioni carpite clandestinamente o apprese *de relato*, se propagate attraverso i *media* assumono una valenza “pubblica” che mette in pericolo il rispetto della presunzione di innocenza. In casi come questi, stante l’inoperatività dei rimedi approntati dal legislatore, è quantomai opportuno che le autorità coinvolte abbiano cura di rettificare o contestualizzare le dichiarazioni “private” divenute di pubblico dominio. A differenza dell’art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021, l’art. 27 comma 2 Cost. non discrimina in base all’origine “pubblica” o “privata” della dichiarazione pubblica lesiva della presunzione di innocenza; quando essa proviene da chi riveste cariche pubbliche è “socialmente” imperativo rimediare – per quanto possibile – al danno prodotto.

### 3. Le dichiarazioni del pubblico ministero: divieti.

«I magistrati che hanno diretta responsabilità nella conduzione del processo o nella relative decisioni, nonché le altre persone investite di responsabilità pubbliche nell’amministrazione della giustizia» sono «gravati da un particolare onere di riserbo, contro i rischi di formulazioni di giudizi di colpevolezza rispetto al suo legale accertamento»<sup>50</sup>. Tra questi, il pubblico ministero ha evidentemente un ruolo cruciale, poiché le sue comunicazioni intervengono, di solito, «nella fase preliminare dove la presunzione di innocenza è massimamente vulnerabile»<sup>51</sup>. Non a caso, è l’unico ad essere destinatario di specifiche regole sulla modalità di gestione della comunicazione istituzionale relativa alle vicende criminali<sup>52</sup>, trovandosi così ad essere «il principale destinatario della novella» del 2021<sup>53</sup>.

L’autorità giudiziaria che in fase di indagine sovrintende all’esecuzione dei provvedimenti cautelari – di cui è promotrice – e di atti di indagine incisivi dei diritti dei cittadini è “naturalmente” chiamata confrontarsi con l’impatto che simili provvedimenti hanno sui loro destinatari e sulla collettività. Tant’è che il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, disciplinava già specificamente la “comunicazione” del pubblico ministero. Dal punto di vista prescrittivo, l’art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006 dispone, infatti, l’“accentramento” dei rapporti con gli organi di stampa nelle mani del procuratore della Repubblica o di un magistrato delegato (comma 1)<sup>54</sup>; *en pendant*

<sup>50</sup> CHIAVARIO (1984), p. 18.

<sup>51</sup> MANES (2022), p. 134.

<sup>52</sup> Oltre alle fonti propriamente normative, particolarmente interessanti sono le *Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale adottata a compimento di un’attività di studio affidata a una commissione mista di giuristi e di esperti della comunicazione*, deliberate dal C.S.M. nel luglio del 2018 (su cui v. BRUTI LIBERATI (2018b), SPATARO (2018), CONTI (2022), CANZIO, (2021)). Il documento riconosce la necessità di fornire ai cittadini una comprensione chiara e tempestiva delle decisioni giudiziarie attraverso un approccio proattivo nella comunicazione istituzionale, con procedure uniformi e codici di buona prassi. Secondo il C.S.M., la comunicazione dev’essere gestita in modo “centralizzato” dai vertici degli uffici o da loro delegati, attraverso linee di indirizzo su cosa può essere comunicato – definendo in via generale l’interesse pubblico – e su cosa evitare per rispettare riservatezza e diritti delle persone coinvolte nelle indagini. Non trascurabile, poi, la necessità di formazione specifica e obbligatoria per magistrati e personale amministrativo, focalizzata su etica, linguaggi dei *media* e nuove tecnologie (su cui v. GIORGI, (2018)).

<sup>53</sup> GABRIELLI (2022), § 2.

<sup>54</sup> Il C.S.M. con deliberazione 10 settembre 2008, ha risposto al quesito di un procuratore della Repubblica di un ufficio di grandi dimensioni, il quale lamentava che «una informazione veicolata attraverso canali centralizzati rischia di ingenerare, seppur involontariamente, distorsioni conoscitive, pregiudizi ingiustificati in danno di soggetti coinvolti, allarmismi ed inappropriate emotività. [...] Una sola fonte, sia essa il procuratore capo o un solo magistrato a ciò delegato, anche qualora fosse distolta da ogni altro incombente, non potrebbe far fronte con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta (di tempestive notizie), nei tempi brucianti della comunicazione mass mediatica. Il risultato sarebbe insoddisfacente e rischierebbe di frustrare ogni ambizione alla trasparenza delle fonti e dei canali informativi e favorire un repentino ritorno alle prassi comportamentali che la norma vorrebbe superare». Il C.S.M., in difficoltà vista la stringente formulazione dell’art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, si è limitato a ritenere compatibile con il precetto la delega, anche in via permanente, in favore dei soli procuratori aggiunti, nelle materie di loro competenza; dunque, è proibita la partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, salva la possibilità di collaborare alla preparazione della stessa (in questi termini BRUTI LIBERATI (2018a), p. 7).

con tale norma, si prevede il divieto per i magistrati dell'ufficio «di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio» (comma 3). Infine, nelle comunicazioni è fatto obbligo di attenersi ad un registro “impersonale”, «escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento» (comma 2).

A ben vedere, fino agli interventi operati con il d.lgs. n. 188 del 2021, la disciplina si preoccupava – non senza controindicazioni<sup>55</sup> – di scongiurare il protagonismo dei pubblici ministeri, più che di imporre sobrietà nelle forme e nei contenuti della comunicazione istituzionale.

Oggi, invece, le strategie di intervento per proteggere la presunzione di innocenza si muovono su un duplice livello. Uno ha natura diretta e ristretta all'ambito linguistico – di cui si dirà nel prossimo paragrafo –, l'altro ha natura indiretta e sistemica.

Su quest'ultimo versante, quello *indiretto*, il legislatore si è mosso tentando di stringere la cinghia della comunicazione giudiziaria del pubblico ministero, confermando il *modus operandi* secondo cui, quando si è impossibilitati a (o incapaci di) regolare un fenomeno, si cerca di proibirlo. Traduzione normativa di tale intendimento sono le modifiche apportate all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2006: secondo la nuova disciplina, al procuratore della Repubblica sono imposte le modalità da adottare nell'intrattenere i suoi rapporti – che già in precedenza si svolgevano in regime di monopolio – con gli organi di informazione. La lettera della legge è perentoria nel regolare il *quomodo*: il transito delle notizie può avvenire «esclusivamente» mediante comunicati stampa ufficiali oppure – ma solo «nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti» – tramite conferenza stampa<sup>56</sup>. Il rapporto tra regola (comunicato stampa) ed eccezione (conferenza stampa), è confermato dal fatto che per ricorrere alla seconda il procuratore dovrà adottare un provvedimento motivato, dando conto delle specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la scelta. Un simile approccio nasce dalla convinzione che «l'uso delle conferenze stampa, da parte degli inquirenti – autorità di polizia e magistrati del pubblico ministero – pare essere un richiamo della giungla»<sup>57</sup>, esempio di modalità divulgativa da disincentivare a causa delle ombre eccessive che getta sull'innocenza presunta<sup>58</sup> e per il protagonismo che rischia di alimentare tra gli inquirenti.

Il precetto non è espressamente diretto a regolare i soli rapporti con gli organi di informazione relativi a procedimenti penali. Tuttavia, un così serrato restringimento dei cordoni comunicativi non pare sensato là dove riferito alle attività non giurisdizionali. Sarebbe difficile giustificare il contingentamento delle comunicazioni inerenti alle attività di “terza missione” (protocolli e intese raggiunti con altri enti pubblici o professionali, “bilancio sociale” stilato dal vertice della procura) o relativi a cerimonie ufficiali (interventi a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario o altri eventi pubblici). Arduo comprendere perché queste notizie debbano essere veicolate soltanto tramite comunicati o conferenze stampa, precludendo così, ad esempio, la possibilità del procuratore di rilasciare un'intervista su temi che nulla hanno a che vedere con la concreta tutela della presunzione di innocenza. Neppure è agevole comprendere perché il presidente del tribunale possa concedere un'intervista sui risultati raggiunti in termini di abbattimento dell'arretrato, mentre il procuratore della repubblica non possa fare lo stesso.

Ma criticità ancora maggiori emergono quando si analizza la *ratio* “non dichiarata” della nuova disciplina, mirante a demolire il reticolo carsico di rapporti che legano pubblici ministeri e organi di informazione, il «notizie-dotto» che collega l'ufficio inquirente alle testate giornalistiche<sup>59</sup>. L'“istituzionalizzazione coatta” dei rapporti tra procure e organi dell'informazione prosegue il cammino già iniziato con l'assegnazione al solo procuratore o a un suo delegato dei rapporti con la stampa, salva facoltà di delega. Tale limitazione risponde alla rinnovata volontà

<sup>55</sup> MELZI D'ERIL (2022), p. 26: «è per lo meno dubbio che il capo dell'ufficio possa sul punto assumere una decisione più ponderata, rispetto al sostituto procuratore assegnatario del procedimento; chi meglio di quest'ultimo sa quali siano le necessità dell'indagine e conosce gli atti così da poter valutare se esista un peculiare interesse pubblico?».

<sup>56</sup> Una soluzione che sembra essere stata auspicata, in passato, da FUZIO (2007), c. 75.

<sup>57</sup> VALENTINI (2016), p. 193, sul punto è assai critica: «un intero complesso di circostanze concorre a rendere irresistibile il concetto stesso di conferenza stampa: pubblici ministeri e investigatori che sciorinano nomi di arrestati, esiti delle indagini, pacchetti di stupefacenti e armi esposti a lustro del genio inquirente di turno; tutto ciò comunque solo il contorno del piatto centrale, rappresentato dalla possibilità di parlare senza interlocuzioni, senza contraddittorio con qualcuno che smentisce o rettifica; è il fascino della vittoria senza tema di concorrenti, illuminata a giorno dalle luci dei riflettori»; parimenti critico è SAMMARCO (2021), p. 948. ROMBI (2022), p. 585, associa alla preferenza legislativa accordata al comunicato la volontà di «assicurare una maggiore ponderazione nella scelta delle notizie oggetto di diffusione mediatica e a garantire sobrietà e continenza nei rapporti con gli organi dell'informazione».

<sup>58</sup> BACCARI (2022), p. 164, evoca la «sapiente scenografia allestita (armi, droga e banconote distesi sul tavolo)» che induce «nell'opinione pubblica la convinzione di un quadro probatorio schiacciante, benché la fase preliminare sia ancora agli inizi».

<sup>59</sup> La felice espressione è di GIOSTRA (2022), p. 11.

di interrompere ogni prassi di familiarità nei rapporti con la stampa<sup>60</sup>, cercando per un verso di soffocare ogni connessione personale tra magistrati e giornalisti e per altro verso di stroncare il fenomeno delle interviste o dichiarazioni rilasciate *en passant*, denotative di una forma di giornalismo “d’assedio” che l’autorità giudiziaria non dovrebbe compiacere<sup>61</sup>.

Viene da dubitare, però, che le soluzioni offerte dal d.lgs. n. 188 del 2021 sul punto siano risolutive, o anche solo ragionevoli. Persino là dove si ritenesse che l’unico modo per assicurare trasparenza nei rapporti con gli organi di informazione risieda nella limitazione delle modalità di comunicazione dell’ufficio del pubblico ministero, infatti, ad essere censurabile sarebbe la nuova disposizione che prescrive limitazioni nell’*an* della comunicazione giudiziaria.

Cuore della nuova disciplina è il primo periodo del comma 2-*bis* dell’art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, secondo cui «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». Diverso, ma speculare, profilo è quello relativo alla possibilità che nei casi di cui al comma 2-*bis*, il procuratore della Repubblica autorizzi – con decreto motivato in ordine alle specifiche ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino l’intervento – gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato (comma 3-*bis* dell’art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, il quale prevede anche l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 3).

La nuova disciplina configura come facoltativa l’informazione sui procedimenti penali in corso e la subordina al ricorrere di condizioni precise. La prima, in sé ragionevole, attiene alla «prosecuzione delle indagini». Si fa qui riferimento a un interesse che – in astratto – certamente giustifica la divulgazione di informazioni inerenti a un procedimento penale. Ogni previsione di senso opposto sarebbe, peraltro, incompatibile con il potere di de-segretazione attribuito al pubblico ministero dall’art. 329 comma 2 c.p.p.

Assai opinabile è, invece, il presupposto incarnato dalle «specifiche ragioni di interesse pubblico»<sup>62</sup>. Si tratta di una locuzione per certi versi migliore di quella contenuta nella bozza originaria del decreto, in cui si parlava di «rilevanti ragioni» di interesse pubblico: il concetto di “specificità”, almeno nel suo significato generico, evoca il concetto di distinguibilità, così da far pensare ad una indicazione qualitativa; mentre quello di “rilevanza” rinvia ad una connotazione quantitativa. Soprattutto quando parliamo di un interesse pubblico “limitato” ad alcuni ambiti (territoriale o sociale), il riferimento alla specificità agevola la legittimazione della conferenza stampa anche a fronte di procedimenti non di “rilievo”. Ad esempio, comunicare gli esiti di un’indagine relativa all’imbrattamento di edifici potrebbe non avere particolare rilievo pubblico, ma rispondere a specifiche esigenze di interesse pubblico, là dove finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno.

Nonostante ciò, la nitida affermazione secondo cui l’interesse pubblico sussisterebbe in relazione a ciascun procedimento penale<sup>63</sup> – non foss’altro per l’esigenza di assicurare il controllo collettivo sull’amministrazione della giustizia imposto dall’art. 101 Cost. – è offuscata dalla disposizione di nuovo conio, che attraverso la richiesta di “specificità” impone un interesse pubblico “qualificato” alla conoscenza del procedimento e dei suoi accidenti<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> AMATO (2021), p. 44.

<sup>61</sup> In tal senso, PORCU (2021). Anche l’Ufficio del Massimario, *Relazione*, cit., p. 31-32, rileva che «previsioni dell’art. 3 del decreto producono pacificamente l’effetto di circoscrivere modo deciso le occasioni in cui magistrati dell’ufficio del pubblico ministero sono abilitati a rilasciare dichiarazioni in ordine sia a procedimenti pendenti sia, per vero, finanche a procedimenti definiti con pronuncia irrevocabile».

<sup>62</sup> Anche la Corte di Strasburgo ha a lungo affermato che l’interesse pubblico delle informazioni trasmesse alla collettività è massimo quando riguarda politici e amministratori pubblici, indipendentemente dalle modalità di acquisizione delle notizie. Ciò posto, la Corte ha anche ribadito che l’interesse pubblico non è integrato soltanto da notizie di rilevanza nazionale, ma può riguardare anche piccole comunità, come in *Banaszczyk c. Polonia*, 21 dicembre 2021, in cui si è sancita la violazione dell’art. 10 C.e.d.u. a causa della condanna di un giornalista che aveva denunciato un caso di malasanità locale. Allo stesso modo, in *Brisic c. Romania*, 11 dicembre 2018, la Corte ha osservato che la diffusione di informazioni su indagini di interesse locale non deve essere automaticamente considerata una violazione della reputazione individuale. Per approfondite considerazioni sulla giurisprudenza convenzionale in tema di interesse pubblico, v. CASTELLANETA (2022), p. 87 ss.

<sup>63</sup> V. il §19 della Raccomandazione Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, sul tema dell’indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici, adottata il 17 novembre 2010: «i procedimenti giudiziari e le questioni relative all’amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Il diritto all’informazione in materia deve però essere esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte dall’indipendenza della magistratura. Deve essere incoraggiata la creazione di posti di portavoce giudiziario o di servizi stampa e comunicazione sotto la responsabilità dei tribunali o sotto il controllo dei consigli superiori della magistratura o di altre autorità indipendenti. I giudici devono dar prova di moderazione nei loro rapporti con i *media*». Sul punto v. GIOSTRA (2022), p. 12; MELZI D’ERIL (2022), p. 26; PORCU (2021), p. 8.

<sup>64</sup> MELZI D’ERIL (2022), p. 26, pensa, invece che la norma si limiti a richiedere un interesse “non generico”: «una disposizione, quindi, sostanzialmente inutile». In realtà, anche le *Linee guida dell’11 luglio 2018 adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’organizzazione*

E questa specificità non potrà che essere valutata – insindacabilmente, dal punto di vista giuridico – dagli organi dell'accusa, «messi in grado di manovrare *ad libitum* il rubinetto delle notizie riguardanti il procedimento penale»<sup>65</sup>. Numerose le potenziali ripercussioni negative. Per un verso, la formulazione normativa rischia di sostituire all'«arbitrio della parola» un «arbitrio del silenzio»<sup>66</sup>, legittimando il pubblico ministero a occultare alla collettività gli sviluppi dei procedimenti penali che rischiano di minarne la credibilità o, peggio, la popolarità. Ciò può operare a detrimento della presunzione di innocenza: si pensi al caso in cui il magistrato provveda – nei modi in cui gli è consentito – ad informare l'opinione pubblica in una fase del procedimento da cui emergano elementi sfavorevoli all'indagato e poi, là dove ne sopraggiungano a discarico e in grado di mettere in crisi la ricostruzione accusatoria, decida di non darne comunicazione pubblica. O ritenga di procedere con modalità comunicative meno incisive di quelle adottate in precedenza.

In senso opposto, poi, la discrezionalità attribuita al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza potrebbe legittimare condotte improntate alla sopravvalutazione di quell'interesse pubblico che il legislatore vuole «specifico».

In definitiva, le nuove disposizioni finiranno per ingessare la comunicazione sulle vicende giudiziarie là dove applicate da procuratori della Repubblica rigidamente osservanti della lettera della legge; mentre permetteranno di manipolare l'informazione giudiziaria proveniente dall'ufficio se interpretate da procuratori della Repubblica interessati all'acquisizione di visibilità<sup>67</sup>. Una situazione non troppo diversa da quella precedente alla novella.

Di fronte a tali criticità è necessario permettere alla stampa di realizzare un controllo ad ampio spettro sull'amministrazione della giustizia<sup>68</sup>, in particolare sulla fase governata dalla parte pubblica. Per giungere all'«eradicazione del malsano traffico» che collega «uffici giudiziari e testate giornalistiche di fiducia»<sup>69</sup>, è necessario espandere le prassi virtuose nell'interpretazione dell'art. 116 c.p.p., in base al quale «durante il procedimento chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti»<sup>70</sup>.

Ad avallarne una interpretazione estensiva è stata per prima la Procura della Repubblica di Napoli<sup>71</sup>, secondo cui «gli atti considerati dall'art. 116 c.p.p.» devono essere rilasciati «anche a soggetti diversi da quelli titolari di diritti processuali e, fra essi, al giornalista, allorché il suo accesso agli atti di indagine possa valutarsi strumento di una funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione, sempre che l'esercizio di tale libertà non entri in inconciliabile tensione con altri valori costituzionali e, segnatamente, con le parimenti fon-

---

*degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, prevedono che gli uffici comunichino notizie di «effettivo interesse pubblico»: «da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico; dall'altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, i giornalisti, i giuristi, i cittadini». Nella prassi si riconosce che «che il mero interesse della collettività alla conoscenza di vicende giudiziarie non possa rientrare nell'aggettivazione di specifiche ragioni di interesse pubblico», tuttavia «una tale interpretazione appare eccessivamente compressiva del diritto, costituzionalmente garantito, alla informazione, potendosi affermare che sussiste sempre l'interesse della opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine, anche di non eccezionale rilievo, ma che interessino la vita della collettività, e dovendosi evitare che possano essere sottratte alla conoscenza della opinione pubblica informazioni di interesse» (*Linee Guida della Procura della Repubblica di Forlì inerenti il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, 21 dicembre 2021*, reperibili sul sito web istituzionale); altri uffici requirenti evocano parametri diversi, tra cui «il territorio ove si cala la notizia, con riguardo al tasso di criminalità del territorio ed all'attenzione mediatica per particolari aspetti sociali, oltre che nella doverosa considerazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, individuati dal Procuratore della Repubblica nel Progetto Organizzativo» (*Linee Guida della Procura Generale della Repubblica di Perugia*, 3 marzo 2022, reperibili sul sito web istituzionale); più di recente, v. anche il *Documento di intesa in materia di informazione giudiziaria stipulato tra Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Camera Penale di Milano e Ordine dei Giornalisti di Milano del 9 dicembre 2024* (reperibile sul sito web del Tribunale di Milano), secondo cui «l'interesse pubblico che consente al Procuratore della Repubblica di divulgare informazioni sui procedimenti penali (o di autorizzare la Polizia Giudiziaria a fornire informazioni tramite comunicati stampa) è connesso alle esigenze del procedimento penale o alla particolare gravità del fatto reato».

<sup>65</sup> GIOSTRA (2022), p. 12; anche le *Note dell'Unione Camere Penali Italiane sullo schema di decreto legislativo*, cit., p. 1047, rilevano una «pericolosa» concentrazione di «figure che dovrebbero essere contrapposte»; ROMBI (2022), p. 586, registra un «parametro a maglie molto larghe», potendosi ritenere che sussista sempre un interesse della collettività a verificare come viene amministrata la giustizia».

<sup>66</sup> Così ROSSI (2021), § 5.

<sup>67</sup> Secondo BRUTI LIBERATI (2018b), § 1, anche i procuratori potrebbero essere «spinti dal desiderio di mettere in luce il lavoro dell'ufficio». In questo senso v. anche MANTOVANI (2011), p. 319.

<sup>68</sup> Che la trasparenza sia fondamentale non solo riguardo alla comunicazione sui procedimenti penali, ma anche a questioni istituzionali ed organizzative è sostenuto anche da MELILLO (2021), § 6.

<sup>69</sup> GIOSTRA (2022), § 5. V. anche MELZI D'ERIL (2022), p. 31.

<sup>70</sup> Sul punto, TRIGGIANI (2022), p. 44, osserva che sarebbe «auspicabile una tendenziale abolizione della differenza tra segreto e divieto di pubblicazione degli atti, nel senso di prevedere che tale divieto, almeno di regola, debba cadere contestualmente al venir meno del «segreto interno» ex art. 329 c.p.p. – salvaguardando, peraltro, il diritto alla riservatezza dell'indagato/imputato e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento – e rendendo direttamente accessibili ai giornalisti gli atti divulgabili».

<sup>71</sup> *Criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione*, in *Il penalista*, 14 novembre 2019, p. 2.

damentali istanze di protezione dei diritti della persona», seguita poi da altri uffici giudiziari<sup>72</sup>.

Oggi, tuttavia, visto l'irrigidimento delle modalità comunicative, esiste il rischio che si rafforzi l'orientamento tradizionale e restrittivo sull'art. 116 c.p.p.: se le informazioni possono essere divulgate esclusivamente mediante comunicati e conferenze stampa, si avrà buon gioco nel proibire al giornalista di accedere alla miniera di notizie contenuta negli atti non più segreti. Una simile prassi, in effetti, può indebolire le precauzioni adottate dal legislatore. Si pensi ad un procuratore della Repubblica che non voglia esporsi indicando una conferenza stampa o diramando un comunicato, o che non voglia assumersi la responsabilità di qualificare come di "specifico" interesse pubblico un procedimento. Quel procuratore potrebbe sollecitare un giornalista a formulare un'istanza ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

Di fianco a questa opzione "patologica", tuttavia, si colloca quella "fisiologica", che affida alla serietà professionale del cronista giudiziario il compito di far emergere una notizia di interesse pubblico. Già questa evenienza pare giustificare l'accettazione del rischio che possano verificarsi deviazioni dai sentieri legalmente prescritti, che restano comunque sanzionabili quantomeno in via disciplinare, come si dirà<sup>73</sup>. Ma soprattutto, dal punto di vista interpretativo, l'accesso del giornalista agli atti del procedimento non è equiparabile ad una ipotesi di comunicazione da parte delle autorità. Benché entrambe le operazioni siano dirette alla comunicazione di notizie sul procedimento, è il verso a mutare: le informazioni non sono diffuse per iniziativa dell'autorità pubblica, ma è la stampa a "scavare" tra gli atti di indagine non più segreti e divulgabili.

## 4. (segue) ed effetti collaterali della legge Nordio?

Da ultimo, a suggerire la perdurante percorribilità di un'interpretazione che consenta l'accesso del giornalista agli atti di indagine non più segreti si colloca la modifica che la l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio), ha apportato all'art. 116 c.p.p. La novella ha introdotto un nuovo periodo al comma 1 della disposizione, per precisare che «non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato».

È difficile comprendere la ragione dell'innesto: il materiale delle intercettazioni a cui la disposizione si riferisce è quello non più segreto ai sensi dell'art. 269 comma 1 c.p.p., eppure non pubblicabile perché non selezionato secondo le modalità previste dalla legge<sup>74</sup>. Del materiale in questione è già espressamente preclusa l'estrazione in copia, ma garantita la messa a disposizione delle "parti" nell'archivio digitale (art. 89-bis disp. att. c.p.p.). Plausibile che si voglia pleonasticamente ribadire l'impossibilità di rilasciare copia delle intercettazioni non segrete e non pubblicabili a soggetti che non devono in alcun modo conoscerle, per impedirne la fuoriuscita dall'archivio<sup>75</sup>.

Tuttavia, la precisazione relativa all'esclusione delle intercettazioni non pubblicabili dal materiale di cui è vietato il rilascio in copia depono indirettamente per una interpretazione "estensiva" dell'art. 116 c.p.p. Il «chiunque vi abbia interesse» menzionato dalla disposizione assume un significato univoco se letto insieme alla espressa possibilità che l'istanza possa essere presentata da «un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori». Se l'indicazione delle

<sup>72</sup> Procura della Repubblica di Perugia, linee guida del 1° giugno 2022, reperibili sul sito web istituzionale; cfr. gli *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali* emanati dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'8 aprile 2022 (in *Sistema penale*, 19 aprile 2022), in cui si aprono le porte alla configurazione di un legittimo interesse dei giornalisti ad ottenere copie di atti processuali non più coperti dal segreto, sia pure con le necessarie cautele a tutela dei terzi interessati. Più di recente, v. l'interessante *Documento di intesa in materia di informazione giudiziaria* stipulato tra Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Camera Penale di Milano e Ordine dei Giornalisti di Milano del 9 dicembre 2024 (reperibile sul sito web del Tribunale di Milano).

<sup>73</sup> *Infra*, § 11.

<sup>74</sup> La l. n. 124 del 2024 ha modificato anche l'articolo 114, comma 2-bis, sostituendo le parole «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» con le seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento». In tal senso, quindi, si assiste ad una drastica riduzione della possibilità di pubblicare i brogliacci delle intercettazioni.

<sup>75</sup> ILLUMINATI (2023) p. 2, secondo cui la disposizione «chiude l'unica via legittima di conoscenza delle intercettazioni – si intende, se non più coperte da segreto – rappresentata dalla richiesta di copia degli atti del procedimento a norma dell'art. 116 c.p.p.». Sul punto, è critico BRONZO (2024), p. 3, secondo cui «gli organi dell'informazione sarebbero costretti ad esercitare il loro controllo istituzionale soltanto sulle intercettazioni usate dai soggetti che essi hanno il compito di "controllare"».

“parti” va riferita ad uno dei soggetti del procedimento, a prescindere dalla formale costituzione, che presuppone l’instaurazione della fase processuale, non si vede perché non riconoscere anche al giornalista la legittimazione a chiedere l’accesso agli atti. In altri termini, la regola che il legislatore ha da poco licenziato sottintende un ragionamento a cui è difficile sfuggire: se un interessato diverso dalle “parti” non può ottenere copia delle intercettazioni non “acquisite” ai sensi dell’art 114 comma 2-*bis* c.p.p.<sup>76</sup>, allora può ottenere copia del *resto* (intercettazioni “acquisite” e altri atti non segreti contenuti nel fascicolo)<sup>77</sup>. In questo senso, dunque, si assisterebbe ad una curiosa – e positiva – eterogenesi dei fini là dove una norma che crediamo pensata per limitare la divulgazione degli atti finisce per divenire un appiglio interpretativo per consentire ai giornalisti di accedere a quasi tutto ciò che non è più segreto.

## 5.

### Le dichiarazioni del pubblico ministero: norme pedagogiche.

Sul fronte della protezione *diretta* della presunzione di innocenza operano alcuni istituti volti a mantenere entro confini equilibrati il contenuto delle informazioni comunicate alla stampa. Il secondo periodo del nuovo comma 2-*bis* d.lgs. n. 106 del 2006, innanzitutto, dispone che «le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». In questo senso, oltre a ribadire nella speciale disciplina che riguarda il pubblico ministero la regola generale sul divieto di indicare come colpevole un indagato o un imputato, il legislatore impone di precisare sempre in modo chiaro la *fase* in cui si trova il procedimento<sup>78</sup>. Come a dire: alla protezione offerta alla presunzione di innocenza attraverso il divieto di additare l’accusato come colpevole, si aggiunge quella relativa alla natura fisiologicamente precaria dell’accertamento in corso. Il fatto che a carico della persona sottoposta a procedimento esistano solo degli embrioni imputativi, nel caso in cui sia applicata una misura cautelare durante le indagini, o solo una imputazione da vagliare nelle fasi processuali, nel caso in cui ci si trovi in udienza preliminare o in giudizio, o ancora “soltanto” una sentenza soggetta ad impugnazione rafforza una rappresentazione in cui le accuse sono ancora “da provare” e al vaglio del sistema processuale.

Altra innovazione risiede nel divieto di assegnare alle operazioni e ai procedimenti in corso «denominazioni lesive della presunzione di innocenza», sancito dall’art. 5 comma 3-*ter* d.lgs. n. 106 del 2006, che vuole porre fine alle mai abbastanza censurate operazioni di “marketing giudiziario”<sup>79</sup>.

Si tratta di rimedi da accogliere positivamente perché tentano di realizzare una «operazione culturale di “ecologia” dell’informazione giudiziaria, essenziale per restituire consapevolezza a un’opinione pubblica abituata da una comunicazione mediatica di scadente fattura»<sup>80</sup>. Ma la “bonifica” della comunicazione giudiziaria del pubblico ministero, pienamente compatibile con gli obiettivi perseguiti dal legislatore, non sgombra il campo da tutte le criticità esistenti. Certo, l’impossibilità di denominare suggestivamente le indagini impedisce alle autorità pubbliche di minare “a monte” la presunzione di innocenza: fosse stata vigente nel 2018, la disposizione avrebbe probabilmente impedito che si parlasse dell’inchiesta “Angeli e demoni”. O meglio, avrebbe impedito che se ne parlasse con il nome infaustamente attribuito degli

<sup>76</sup> Una disposizione parimenti oggetto della novella, considerato che l’art. 116 c.p.p. ha sostituito il comma 2-*bis* dell’art. 114 c.p.p. che oggi proibisce la divulgazione delle intercettazioni: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

<sup>77</sup> A segnalare che la disposizione andrebbe formulata in modo che «anche gli organi di informazione possano eventualmente richiedere, con formali istanze, l’accesso agli atti, in tempi e modalità connesse alle varie fasi del processo (e con esclusione delle conversazioni “stralciate”)», è anche SPATARO nell’audizione alla Commissione Giustizia del Senato, reperibile in *Giustizia insieme*, 3 febbraio 2024.

<sup>78</sup> Alcune risalenti sentenze di legittimità hanno condivisibilmente ritenuto che «ogni notizia idonea a indurre l’opinione pubblica ad attribuire – prima della condanna – un reato a una persona (come le notizie relative a denunce, querele, rapporti, arresti e simili), deve, per essere lecitamente pubblicata, non soltanto essere vera, ma anche avere un contenuto ed una forma tali da rendere quanto più possibile avvertito il pubblico che la colpevolezza dell’accusato non può ancora ritenersi acquisita come fatto certo, evitandosi quindi tutti quei fatti e particolari, non ancora sicuramente accertati, e tutte quelle espressioni non strettamente indispensabili che tale certezza possano già creare nell’animo dei più» (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, in *Giur. it.*, 1976, f. 1, p. 304 ss. con nota di VOENA).

<sup>79</sup> Parla di “marketing giudiziario” il deputato Enrico Costa ([www.illfoglio.it](http://www.illfoglio.it)). Nota MELZI D’ERIL (2022), p. 25, che «per evitare che la fantasia degli inquirenti violi la presunzione di innocenza, col rischio di lasciarsi trasportare oltre il decoro, va applaudita una “raccomandazione” alla sobrietà».

<sup>80</sup> GABRIELLI (2022), § 3.



investigatori.

Tuttavia, non si ignora che l'innocenza presunta degli indagati rischia di essere minata, "a valle", dalla stampa attraverso titoli sensazionalistici dal sapore colpevolista. Ai giornalisti, infatti, non è precluso – dal punto di vista legislativo, ma "solo" da quello deontologico-disciplinare e della responsabilità civile – di adottare denominazioni lesive della presunzione. Di più: nell'era del *clickbaiting* il sensazionalismo è condizione essenziale per la diffusione, e quindi per la monetizzazione, delle notizie; cosa è più accattivante di *un* colpevole inchiodato alle trenta battute di un titolo, di una operazione dal nome altisonante?

Ancora una nota sull'immutato comma 4 dell'art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, a mente del quale il procuratore della Repubblica «ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3». Secondo alcune voci, le nuove norme avrebbero suggerito l'aggiornamento della disposizione, in modo da inglobare le nuove previsioni<sup>81</sup>. In realtà, l'occasione avrebbe dovuto essere colta per abrogare la disposizione, la quale altro non è che l'inutile demagogica replica dell'art. 16 comma 4 r.d.lgs. n. 511 del 1946: il dovere di sorveglianza e di segnalazione dei capi degli uffici sussiste in generale e non ha alcun bisogno di essere ribadito in questa sede.

## 6. I rimedi contro le dichiarazioni "colpevoliste" delle autorità: la richiesta di rettifica.

A salvaguardia della presunzione di innocenza, l'art. 10 direttiva 343/2016/UE si preoccupava di stabilire che gli Stati avrebbero dovuto mettere a disposizione degli indagati e degli imputati «un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti».

Il legislatore interno si è adoperato per dare seguito alle sollecitazioni europee. Nel caso delle dichiarazioni delle autorità pubbliche – giudiziarie e non – che violino l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 188 del 2021, i successivi commi della disposizione disegnano un meccanismo a "tutele progressive" che non pregiudica «l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno».

Il primo *step* risiede nella possibilità di richiedere direttamente all'autorità autrice delle «manifestazioni di convinzioni colpevoliste»<sup>82</sup> di operare una rettifica (comma 2). Il legislatore si è ispirato, con tutta evidenza, al meccanismo disegnato dalla legge sulla stampa e sulla radiotelevisione<sup>83</sup>. Nel caso in cui tale richiesta sia accolta, l'autorità procede «immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore» a rettificare con le medesime modalità adoperate per la dichiarazione – o, qualora ciò non sia possibile, con modalità tali da «garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica» –, dandone avviso all'interessato (commi 3 e 4).

Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta, ovvero quando sia accolta senza rispettare le modalità prescritte, l'interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità previste dal decreto legislativo (comma 5).

La dottrina non ha mancato di sottolineare come il primo passaggio del rimedio rischi di avere scarso successo. Per un verso, difficilmente l'organo che ha rilasciato la dichiarazione sarà disposto a procedere alla rettifica, anche considerato che lo strumento «è funzionale a correggere un enunciato fattuale suscettibile di una verifica attraverso il giudizio di verità-falsità; mentre qui la rettifica viene prevista per verificare se una dichiarazione di carattere valutativo integra una lesione al principio di presunzione di innocenza dell'imputato»<sup>84</sup>. Per altro verso, sono sorte perplessità in ordine alla indisponibilità nelle mani dell'amministrazione di mezzi che assicurino l'effettiva circolazione della rettifica<sup>85</sup>.

A ben guardare, tuttavia, esistono anche ragioni di ottimismo nella normativizzazione così

<sup>81</sup> Così le *Note dell'Unione Camere Penali Italiane sullo schema di decreto legislativo*, cit., p. 1048.

<sup>82</sup> CHIAVARIO (2001), p. 220.

<sup>83</sup> V. *infra*, § 12. Il riferimento è all'art. 35 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, che ha riordinato la disciplina del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

<sup>84</sup> BACCARI (2022), p. 162; sulle stesse posizioni cfr. PORCU (2021), p. 6; ROMBI (2022), p. 587.

<sup>85</sup> CANESCHI (2021), p. 15. Secondo TRIGGIANI (2022), p. 40, «la rettifica dell'autorità non sembra produrre un correlato onere di rettifica per gli organi di informazione che, riportando la dichiarazione, si saranno limitati ad esercitare il diritto di cronaca».

puntuale della richiesta di rettifica. In primo luogo, la rettifica «proveniente dalla stessa autorità pubblica che ha reso la “dichiarazione accusatoria”» ha «effetti “riabilitanti” dell’interessato verso l’intera collettività più di quanto possa fare un’imposizione “dall’alto” ordinata da un organo giurisdizionale»<sup>86</sup>.

Inoltre, la “messa in mora” dell’autorità pubblica rispetto alla necessità di ripristinare la presunzione potrebbe avere ulteriori effetti positivi. Il primo è la deterrenza rispetto al perseverare nella violazione. Non va dimenticato che il mancato accoglimento di una richiesta fondata produce conseguenze, perché potrebbe essere attivato il vaglio giurisdizionale sulla dichiarazione “colpevolista”. In altri termini, l’autorità coinvolta dovrebbe ben guardarsi dal convalidare di fatto una dichiarazione non rispettosa della presunzione di innocenza col rischio di essere smentita, di lì a breve, da un giudice. Il secondo effetto positivo è la deterrenza rispetto a correttivi infedeli. Il fatto di aver previsto con dovizia di particolari anche le modalità con cui la rettifica deve avvenire allontana il pericolo che l’autorità possa mettere in scena delle “quasi-rettifiche”. Si allude alla artificiosa precisazione della dichiarazione precedente, in modo tale che al mutare delle forme non corrisponda il mutamento di significato; si pensa alle ritrattazioni vere e proprie, ma realizzate attraverso canali meno efficaci di quelli utilizzati per affermare prematuramente la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato (ad esempio, utilizzare un comunicato stampa invece di una conferenza stampa o una “diretta” su un canale *social*). Ed è, poi, ben possibile assistere ad una combinazione dei due fenomeni.

Un altro – finora ignorato – vantaggio del rimedio risiede nella possibilità che alla rettifica si addivenga in via gerarchica, per autotutela. D’altronde, l’apparato burocratico in cui in via tendenziale si articolano le autorità pubbliche è improntato a principi verticistici, che si esprimono nell’esercizio di poteri non solo di direzione, ma anche di supplenza o sostituzione in caso di inerzia dell’organo subordinato. Tant’è vero che la gerarchia trova applicazione anche nel sistema di tutela amministrativa: il ricorso gerarchico all’autorità superiore dell’organo che ha adottato un atto amministrativo consente al destinatario dell’atto asseritamente viziato di chiederne l’annullamento, sia per motivi di legittimità che di merito.

Il medesimo schema potrebbe trovare applicazione nella materia che ci occupa. In primo luogo, i vertici dell’amministrazione sono in condizione di imporre a chi è sottoposto di rettificare quanto affermato in violazione della presunzione di innocenza. E, qualora l’organo subordinato sia indisponibile a tornare sui suoi passi, gli effetti riabilitativi connessi alla rettifica potrebbero essere raggiunti attraverso la formale censura operata da un organo sovraordinato, ripristinando così un corretto approccio istituzionale alla presunzione di non colpevolezza. Resterebbe poi questione “interna” all’istituzione pubblica la risoluzione della frattura creatasi nel suo organigramma, mediante l’esercizio del potere disciplinare o attraverso operazioni più squisitamente politiche. Si pensi, rispettivamente, ad un vice-questore censurato disciplinarmente dal questore o ad un viceministro cui sia chiesto dal ministro di rimettere le deleghe.

Non tutte le autorità pubbliche, tuttavia, sono rigidamente organizzate secondo criteri gerarchici. Le cose si complicano, ad esempio, se a dichiarare è un magistrato; soggetto che in alcuni frangenti non è neppure legittimato a farlo: l’art. 2 lett. *v* d.lgs. n. 109 del 2006 proibisce di rendere «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, *quando* sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui»<sup>87</sup>. Tuttavia, al di fuori di questo perimetro, i magistrati possono commentare ciò che avviene nel corso del procedimento.

L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sancite dall’art. 104 Cost. escludono che quanto affermato da un togato possa essere “rettificato gerarchicamente” dal ministro della giustizia, a nulla valendo che il magistrato sia inserito, dal punto di vista amministrativo, in un organigramma ministeriale. Certo, è consentito al guardasigilli di intervenire con dichiarazioni pubbliche di senso contrario a quelle del magistrato, così come gli è consentito di avviare l’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 109 del 2006. Eppure, non può ritenersi che esse siano sufficienti ad assicurare la massima reintegrazione possibile nel diritto leso.

Che possano essere altri magistrati a rettificare le dichiarazioni di un collega? In particolare, chi ricopre incarichi direttivi o semidirettivi può correggere le dichiarazioni di un giudice o di un pubblico ministero dell’ufficio? Certo, i magistrati titolari di “ruoli dirigenziali” eser-

<sup>86</sup> MALACARNE (2022), § 2.

<sup>87</sup> Sul versante disciplinare, v. specificamente § 8.

citano funzioni di sorveglianza ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 r.d.lgs. n. 511 del 1946. Eppure, coerentemente col disposto dell'art. 107, comma 3, Cost., secondo cui «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni», tale potere non conferisce ai dirigenti un ruolo gerarchicamente sovraordinato in senso stretto, ma soltanto la responsabilità di vigilare sul comportamento professionale ed extraprofessionale dei colleghi, essendo tenuti a segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti sul piano penale, disciplinare o anche semplicemente importanti ai fini delle valutazioni sulla compatibilità ambientale o delle altre valutazioni ordinamentali operate dal C.S.M.<sup>88</sup>.

Neppure sembra percorribile la correzione gerarchica negli uffici di procura. I magistrati inquirenti, per la verità, non possono intrattenere rapporti con la stampa a meno che non rivestano un ruolo apicale nell'ufficio o che non siano appositamente delegati (art. 5 d.lgs. n. 106 del 2009), pena l'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2 lett. v d.lgs. n. 109 del 2006. Tuttavia, proprio perché la disciplina sulla rettifica non preclude «l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno», il piano disciplinare e quello "sociale" rappresentato dalla rettifica sono distinti. Da ciò discende che potrebbe presentarsi il caso in cui un pubblico ministero renda dichiarazioni "colpevoliste" alla stampa, a prescindere dal fatto che sia "abilitato" a rapportarsi con gli organi di informazione. In questo contesto, l'articolazione "verticistica" degli uffici inquirenti potrebbe indicare che il procuratore generale o il procuratore possano rettificare quanto affermato dai magistrati dei loro uffici<sup>89</sup>.

Eppure, tali circostanze non paiono idonee a superare il dettato costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.). In questo senso si collocano alcune decisioni che escludono l'esistenza di una vera e propria "scala gerarchica" negli uffici della magistratura<sup>90</sup>. Allo stato, dunque, non sembra che l'intervento di un titolare di incarico direttivo o semidirettivo abbia le "carte in regola" per rappresentare una rettifica ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021.

Più che altro, le perplessità suscitate dalla disciplina si collocano sul piano dell'effettività. Come alcuni hanno notato, quando l'autorità cui si chiede di rettificare è quella giudiziaria, «qualunque iniziativa correrebbe il rischio di inasprire i rapporti», in particolare in prossimità dell'esercizio dell'azione penale, se «l'asimmetria informativa, a causa della segretezza degli atti, è maggiore e l'interessato è certamente il "vaso di coccio" tra "vasi di ferro"»<sup>91</sup>.

Altra questione, non meno delicata, è relativa alle autorità pubbliche espressione di organi elettivi: parlamentari, consiglieri regionali e comunali, membri del C.S.M. Questi soggetti rendono dichiarazioni nella veste di uomini delle istituzioni, ma parlano a titolo personale e – compatibilmente con le immunità assicurate dall'ordinamento – risponderanno personalmente delle proprie parole<sup>92</sup>.

Pure con le difficoltà interpretative derivanti dal confronto della normativa con la complessità del reale, va detto che le capacità di incidere positivamente sulla tutela della presunzione di innocenza proprie della richiesta di rettifica presentano un "costo" tutto sommato contenuto. Nel caso in cui alla richiesta non sia dato seguito, o ancora quando questa abbia incontrato una risposta non conforme alle aspettative dell'istante, la presunzione di innocenza deve "patire" un'incisione ulteriore di – al massimo – quarantotto ore rispetto a quella che subirebbe comunque; si tratta delle quarantotto ore che separano la presentazione della richiesta

<sup>88</sup> Come valutazioni di professionalità o conferme nelle funzioni direttive o semidirettive.

<sup>89</sup> Peraltro, il procuratore generale presso la corte d'appello è titolare del potere processuale di avocazione, in caso di inerzia dei magistrati che procedono presso l'ufficio giudiziario di primo grado (art. 412 comma 1 c.p.p.).

<sup>90</sup> In base alle disposizioni degli artt. 234 e 392 c.p.p., il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha il potere – alternativo o sostitutivo – di esercitare la facoltà attribuita al procuratore della Repubblica dall'art. 232 c.p.p. in materia di atti di polizia giudiziaria o di procedere egli stesso ad istruzione sommaria ovvero, avocando a sé l'istruzione, di sostituirsi al procuratore della Repubblica, ma non può impartire a questo ordini o direttive ovvero richiederli, con effetto vincolante, il compimento di attività processuali. Infatti, anche se ha un potere di sorveglianza sui magistrati e sugli affari della procura, il Procuratore generale non è superiore gerarchico del procuratore della Repubblica (Cosi Cass., sez. I, 19 gennaio 1983, n. 98, in *CED Cass.*, n. 157445).

Più di recente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'art. 16 r.d.lgs. n. 511 del 1946 consenta al Procuratore generale presso la Corte di appello di esercitare la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari senza ciò consenta di affermare che il Procuratore generale è il superiore gerarchico del Procuratore della Repubblica, in quanto tale abilitato ad impartire ordini o direttive (T.A.R. Napoli, sez. I, 20 gennaio 2005, n. 266).

<sup>91</sup> MELZI D'ERIL (2022), p. 27, che aggiunge: «chi conosce le regole e le prassi del processo penale sa che il privato, pur in presenza dei presupposti di legge, non azzarderà una simile istanza. Il giudice, poi, soprattutto se si dovesse trattare di un proprio provvedimento (ma anche di uno del collega dell'accusa) difficilmente arretrerà».

<sup>92</sup> ROSSI (2021), § 4; GALLUZZO (2021), p. 520.

dalla mancata o negativa o non integralmente soddisfacente risposta dell'autorità.

## 7.

### La tutela cautelare d'urgenza.

L'*extrema ratio* è, invece, rappresentata dalla tutela giurisdizionale. Il legislatore ha scelto di offrire all'additato colpevole uno strumento ben noto al processo civile, già adottato in tema di rettifica "coatta" dalla legislazione sulla stampa<sup>93</sup>: la procedura di cui all'art. 700 c.p.c.

Quale procedimento "di chiusura" della tutela d'urgenza, esso è destinato a «chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile». A tali soggetti è così permesso «chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

Anche la soluzione cautelare di matrice civilistica ha ricevuto critiche in dottrina<sup>94</sup> e nel mondo dell'avvocatura associata, la quale avrebbe preferito la creazione di un'autorità garante, autonoma ed indipendente, che avrebbe potuto rispondere in maniera più celere ed efficace alle violazioni<sup>95</sup>.

Inoltre, come sottolineato dal Parere reso dal C.S.M. rispetto allo schema di decreto legislativo, la disciplina non chiarisce se la legittimazione passiva incomba sull'autorità pubblica-persona fisica o sull'autorità pubblica-ufficio; circostanza che si fa interessante soprattutto nel caso delle nuove modalità di comunicazione delle procure della Repubblica, quando sia designato un magistrato responsabile della comunicazione<sup>96</sup>. Ma si tratta di una questione forse risolvibile secondo le coordinate generali dell'ordinamento. In fondo, l'autorità pubblica è articolata in uffici che rispondono ad una gerarchia e che, sempre, stanno in giudizio per mezzo del legale rappresentante. Dunque, il vertice amministrativo assumerà la legittimazione passiva in giudizio. Una simile ricostruzione genera criticità per le "amministrazioni" che godono di autonomia o che in radice non rispondono a schemi gerarchici: ancora una volta parliamo della magistratura e degli organi elettivi. Nel primo caso, dal punto di vista processuale, pare configurabile la legittimazione passiva del ministero della giustizia; mentre la natura peculiare delle funzioni dei consessi elettivi sembra far propendere per la legittimazione passiva del singolo parlamentare, consigliere regionale o comunale, membro del C.S.M.

Questioni intricate emergono anche dall'individuazione del giudice competente. Non si tratta, però, di grovigli interpretativi dovuti a questioni di fondo. Dando per scontato che il ricorso sia *ante causam*, il giudice da adire è quello competente a conoscere della controversia in via ordinaria (art. 669-ter c.p.c.); e la presunta innocenza è lesa nel momento e nel luogo in cui è pronunciata la dichiarazione pubblica. I problemi sorgono, tuttavia, quando si considera che la disciplina potrebbe essere invocata per ottenere la rettifica di dichiarazioni di magistrati, soprattutto pubblici ministeri. Il fatto che le deroghe alla competenza territoriale dovute al coinvolgimento di un magistrato siano connesse al suo essere *parte* in un procedimento civile consente in astratto al contenzioso di radicarsi dinnanzi ad un giudice che condivide la sede con il magistrato che ha leso la presunzione di non colpevolezza. Si tratta, insomma, di un meccanismo da correggere, eventualmente facendo riferimento al sistema tabellare di cui all'art. 11 c.p.p.

Sotto diverso profilo, poi, il DNA dell'art. 700 c.p.c. sembra aver subito mutazioni a seguito dell'inserimento nel sistema di tutela offerto alla presunta innocenza degli indagati e degli imputati, giacché si assiste ad «una rimodulazione del modello legale di riferimento»<sup>97</sup>.

In primo luogo, solo uno dei presupposti che caratterizzano il rito sembra conservare attualità. Se la valutazione del *fumus boni iuris* resta essenziale elemento della domanda e della

<sup>93</sup> V. *infra*, § 12.

<sup>94</sup> GALLUZZO (2021), p. 525, nota che tali rimedi, «da un punto di vista della strategia difensiva, rischiano di risolversi in un "boomerang" laddove, di fatto, si porrebbe l'accento su valutazioni anticipatorie del merito che, nel corso del procedimento, ben potrebbero essere poi tralasciate».

<sup>95</sup> Nelle *Note dell'Unione Camere Penali Italiane sullo schema di decreto legislativo*, cit., p. 1046, si legge che «l'autorità a cui chiedere di ordinare la pubblicazione della rettifica potrebbe essere individuata nell'Autorità Garante per le comunicazioni – le cui competenze andrebbero estese – per i casi nei quali non è prevista una autorizzazione da parte del pubblico ministero precedente, in difetto la competenza dovrebbe essere del giudice delle indagini o del processo, e non del giudice civile». Le stesse note, poi, suggeriscono la creazione di una «autorità garante esterna, indipendente, collegiale, composta da esperti in tante materie».

<sup>96</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Parere*, cit., p. 7

<sup>97</sup> *Ibidem*.

valutazione del giudice, il *periculum in mora* sembra inverato *in re ipsa*: una volta allegata la dichiarazione “colpevolista” e dimostrato lo *status* di indagato o di imputato, al giudice non resta che verificare la fondatezza della domanda. In fin dei conti, se la tutela della presunzione di innocenza dovesse attendere l’esito di un giudizio civile di merito, non residuerebbe alcun apprezzabile margine “ripristinatorio” della presunzione; al contrario, si correrebbe il rischio di veder concludere il procedimento penale prima di quello civile.

Inoltre, stando alla lettera della legge, la decisione del giudice sembra “vincolata” dal legislatore: o rigetta la domanda o, a mente del comma 5 dell’art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021, ordina la «pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4». In tal senso, la cautela assume fisionomia «idonea a concretizzare la tutela effettiva e definitiva a cui ambisce l’interessato» più che una natura meramente anticipatoria<sup>98</sup>. Tuttavia, il procedimento finalizzato alla salvaguardia della presunzione di innocenza non è eccentrico rispetto alla sua forma “canonica”. D’altronde, come usualmente avviene nel caso in cui sia necessario offrire tutela ad un diritto assoluto della persona – salute, onore, reputazione – la domanda cautelare può far conseguire il medesimo livello di protezione che l’ordinamento assicurerebbe attraverso la cognizione ordinaria. E, grazie alla c.d. strumentalità attenuata che caratterizza il provvedimento d’urgenza<sup>99</sup>, non è neppure necessario che si instauri un procedimento di merito per conservare gli effetti prodotti dalla cautela. D’altronde, una causa di merito forse non sarà mai avviata e, là dove avviata, potrebbe avere un oggetto più ampio (non va dimenticato che, oltre alle responsabilità penali e disciplinari, il decreto fa anche salvo il diritto al risarcimento del danno).

La nuova disciplina consente, poi, di sfruttare l’estrema duttilità del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, che può operare sotto profili ulteriori rispetto a quelli richiamati dal d.lgs. n. 188 del 2021. D’altronde, il ricorso introduttivo potrebbe ben contenere diversi *petita*, eventualmente interconnessi. Per esemplificare, immaginiamo il caso in cui l’autorità pubblica non faccia spontaneamente ossequio al titolo immediatamente esecutivo rappresentato dall’ordinanza urgente. Per prevenire o scoraggiare condotte elusive, che imporrebbero un ulteriore passaggio giudiziario e frustrerebbero ancora una volta la presunzione di innocenza, alla richiesta di ordinare la pubblicazione della rettifica potrebbe affiancarsi – ricorrendo all’art. 700 c.p.c. nella sua “purezza” – la richiesta di condannare l’autorità pubblica, a partire da un termine fissato dal giudice, al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento all’ordine imposto; oppure, sempre alla scadenza di un termine, è ipotizzabile che l’istante ottenga l’autorizzazione a procedere a spese dell’intimato alla pubblicazione dell’ordinanza del giudice su quotidiani nazionali o *media* equivalenti.

Una volta sciolti questi nodi, il rimedio civilistico presenta potenzialità interessanti. Tuttavia, la maggior parte degli effetti “positivi” di un ben funzionante meccanismo rettifica-ricorso al giudice presuppongono istituzioni sane, democraticamente salde, e un buon livello di civiltà nei toni e nei contenuti della discussione pubblica. Guardandosi intorno, viene il dubbio che qualcosa possa andare diversamente. Il pericolo, in uno Stato che non può contare su questi standard di qualità, è che l’autorità pubblica decida scientemente di trincerarsi dietro la prima, infelice dichiarazione, non perché la non-contraddizione sia il suo fine ultimo. Essa potrebbe più subdolamente attendere la condanna del giudice a rettificare per indire una crociata secondo il tristemente noto schema “magistratura contro politica”, così polarizzante e purtroppo elettoralmente appagante negli ultimi trenta anni di vita pubblica del nostro Paese.

## 8.

### I provvedimenti “colpevolisti” dell’autorità giudiziaria.

Se l’art. 3 d.lgs. n. 188 del 2021 si dedica alle modalità con cui i pubblici ministeri possono informare la collettività, l’art. 4 d.lgs. n. 188 del 2021 si concentra sulle forme e sui contenuti degli atti processuali attraverso l’introduzione nel codice di procedura penale dell’art. 115-*bis*<sup>100</sup>.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> A partire dalla novellazione dell’art. 669-*octies* c.p.c.

<sup>100</sup> La Cassazione ha già avuto modo di confermare che gli unici atti emendabili ai sensi dell’art. 115-*bis* c.p.p. sono quelli giudiziari: in tema di violazione della garanzia della presunzione di innocenza, la richiesta di correzione può riguardare solo gli atti dell’autorità giudiziaria e non anche quelli della polizia giudiziaria o articoli di stampa (così Cass., sez V, 27 aprile 2022, n. 19543, in *CED Cass.*, n. 283217, annotata da CARCHIETTI (2022)). Sotto un diverso profilo, i giudici di legittimità hanno affermato che l’introduzione dell’art. 115-*bis* c.p.p. non impedisce al giudice che deve decidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) di fondare il giudizio prognostico sulla

In particolare, il legislatore ha predisposto due discipline differenti, complicando oltremodo la formula adottata dall'art. 4 della direttiva 343/2016/UE 101. L'una è relativa ai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale» (comma 1); l'altra attiene ai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza» (comma 2).

Nella prima categoria di atti si fa divieto di indicare l'indagato o l'imputato come colpevole «fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili», con la precisazione che la disposizione «non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». Nella seconda, «l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento».

Nel tentativo di individuare la via d'uscita in questa disorientante scala di Penrose, è utile ricostruire il macro-sistema di riferimento.

Innanzitutto, si ricava implicitamente dal dettato normativo che nei provvedimenti sulla responsabilità penale – categoria che deduciamo in negativo dalla lettura delle nuove disposizioni: «provvedimenti diversi» – è ovviamente possibile indicare l'imputato come colpevole senza limitazioni di sorta. Alcuni problemi può porre, tuttavia, l'individuazione esatta del novero di atti cui la disposizione fa riferimento. A leggere con rigore il significato della locuzione, essa sembra riferirsi alle decisioni “in merito al merito”, se per “responsabilità penale” intendiamo la domanda repressiva compendiata nell'imputazione<sup>102</sup>. Così ragionando, vanno considerati soltanto quei provvedimenti che affrontano «fatti idonei a costituire oggetto di un accertamento giudiziale (...) intorno al dovere di punire»<sup>103</sup>, e non anche le sentenze a contenuto meramente processuale, come quelle che accertano l'improcedibilità dell'azione penale. Parliamo, allora, dei provvedimenti che decidono questioni “di merito”: sentenza di condanna, decreto penale di condanna e sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione<sup>104</sup>. Da tale novero sarebbe bene non escludere tutte le sentenze liberatorie, considerato che

capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari *ex art. 133, comma 2, n. 2, c.p.*, afferendo i medesimi alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva (Cass., sez. VII, ord. 7 giugno 2023, n. 30345, in *CED Cass.*, n. 285098).

<sup>101</sup> L'art. 4 della direttiva 343/2016/UE distingue tra «le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale» e gli «atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale». Secondo l'Ufficio del Massimario, *Relazione*, cit., p. 42, il legislatore interno ha peccato nel trasporre una formulazione «improntata tuttavia ad un tipico linguaggio internazionalistico in funzione armonizzatrice, senza un minimo di adattamento terminologico, che, alla luce delle note peculiarità dell'ordinamento processuale italiano, avrebbe certamente giovato ad una migliore determinazione degli atti e dei concetti involti».

<sup>102</sup> In termini analoghi, BACCARI (2022), p. 166, secondo cui si tratta delle «pronunce giurisdizionali, suscettibili di impugnazione, aventi ad oggetto l'imputazione formulata dal pubblico ministero».

<sup>103</sup> CORDERO (1985), p. 149.

<sup>104</sup> In generale, il processo, «pur essendo in posizione strumentale rispetto al diritto sostantivo», può «essere fonte di situazioni giuridiche (processuali) idonee a costituire oggetto di accertamento giurisdizionale». Esso, invero, talora si conclude con una pronuncia che, dando applicazione ad una norma processuale, rileva la «presenza di un ostacolo a che si addivenga ad una qualsiasi decisione in ordine alla punibilità dell'imputato» (DOMINIONI (1974), p. 6). Cfr. CORDERO (1964), p. 579, secondo cui l'assenza di una condizione di procedibilità «si risolve nell'invalidità del processo, esclude la possibilità di un'assoluzione non meno che d'una condanna e, infine, esige una neutrale pronuncia di non doversi procedere; qui non si coglie traccia d'una valutazione in termini di dovere di punire. Il tema di fondo del giudizio non è neppure sfiorato; il processo ripiega su se stesso e, verificata l'inesistenza delle proprie condizioni di validità, approda ad una pura e semplice *absolutio ab instantia*».

Lo stesso non sembra potersi dire in relazione alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, che rappresenta l'accertamento negativo della punibilità; per cui, «se anche il reato esistesse, il reo non potrebbe essere punito». Così, pur non confrontandosi con il “fatto”, tale decisione rientra nel novero di quelle che «accertano una situazione di diritto sostanziale» (CORDERO (1962), rispettivamente a p. 670 e 677). D'altronde, nel caso del reato estinto suona male “non doversi procedere” (formula passata agli artt. 469 e 531 dalla vecchia nomenclatura); il processo era ben instaurato e niente osta all'assoluzione, quando ne emergano i requisiti (art. 129); ma essendo estinto l'ipotetico reato, il giudice lo dichiara tale, se mai fosse stato commesso» (CORDERO (2012), p. 976; cfr. S. RUGGERI (2021), p. 8 ss.). Invero, MORELLI (2010), p. 339, afferma che l'estinzione del reato presuppone «l'integrazione dell'illecito, il quale, però, perde effetti; quindi, una pronuncia di questo tenore si potrà adottare solo ove il processo abbia rivelato un fatto tipico, antigiuridico, colpevole e punibile»; e quando, per effetto dell'art. 129 c.p.p., la prescrizione debba essere dichiarata in una fase anticipata rispetto alla conclusione del dibattimento e, dunque, in un momento in cui potrebbe non essersi ancora affrontato il merito dell'accusa, «la via per guadagnare un repentino approdo alla decisione (...) è quella di ritenere sussistente il reato solo “in ipotesi”». Sul punto, v. anche MARZADURI (1991), p. 533; nonché FERRUA (2022), secondo cui «all'obbligo di decidere nel merito non deroga in alcun modo la prescrizione sostanziale: ovvio, infatti, che, se sopraggiunge una causa estintiva del reato, l'azione penale perda fondamento e l'imputato sia prosciolto dall'accusa con una sentenza di merito, essendo per l'appunto estinto il reato». *Contra*, MAZZA (2023), p. 1, sostiene che è «la presunzione costituzionale di non colpevolezza a rendere impossibile la ricostruzione che vorrebbe estinguersi il reato prima del suo accertamento. Se nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27 comma 2 Cost.), ciò significa, logicamente e giuridicamente, che fino al termine del processo il reato e la conseguente colpevolezza

i proscioglimenti disposti per particolare tenuità del fatto e per vizio totale di mente danno per presupposta la “colpevolezza” dell'imputato.

In tutti gli *altri* provvedimenti, poi, bisogna discriminare in base ad ulteriori elementi, al ricorrere dei quali è necessario escludere o limitare i riferimenti alla colpevolezza. L'esclusione dei riferimenti dovrebbe riguardare «quei provvedimenti nei quali il presupposto [della colpevolezza] non sia necessario»; diversamente, la limitazione dei riferimenti troverebbe applicazione quando da «un certo grado di colpevolezza non si possa prescindere»<sup>105</sup>.

In via generale, la categoria dei “provvedimenti” diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità – evocata dai primi due commi dell'art. 115-*bis* c.p.p. – crea alcune perplessità. Se rigidamente inteso, il lemma va riferito ad atti a contenuto decisorio. Il principale referente interpretativo è l'art. 125 c.p.p., che tipizza i provvedimenti del giudice: sentenza, ordinanza, decreto. Tuttavia, una simile perimetrazione non risponde alla *ratio* complessiva della riforma: ad esempio, non sono provvedimenti a carattere “decisorio” la richiesta di intercettare le comunicazioni e l'appello cautelare; eppure, in simili ipotesi la prospettazione fornita dal magistrato dell'accusa ben si presta a ricostruzioni in cui attribuire responsabilità penali prima del sopraggiungere della condanna irrevocabile. A dimostrazione che il lemma vada letto in base ad una interpretazione estensiva, soccorre l'ultimo periodo dell'art. 115-*bis* comma 1 c.p.p., che sottrae alcuni «atti» del pubblico ministero all'applicazione della regola generale. Il tenore della deroga suggerisce che il legislatore abbia utilizzato la locuzione di cui al primo periodo lasciandosi travisare dalla formulazione “in negativo”: i provvedimenti volti alla decisione in merito alla responsabilità sono *tutti* propriamente decisori, mentre i “provvedimenti” diversi da questi formano un novero molto più ampio. Per questo, la locuzione «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità» andrebbe intesa come «atti diversi dai provvedimenti volti alla decisione in merito alla responsabilità».

Così definito l'ambito operativo delle nuove norme, la categoria di atti di cui si interessa la prima parte del comma 1 – ovvero gli *atti* «diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» – rappresenta un macro insieme a cui afferiscono tutti gli atti dei soggetti “pubblici” del procedimento (autorità giudiziaria, ma anche polizia giudiziaria), a cui non appartengono soltanto le decisioni “di merito” sulla colpevolezza<sup>106</sup>.

Non è di agevole analisi il “sotto insieme” degli atti che implicano «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza» (comma 2). In questi casi, è possibile additare l'indagato-imputato come colpevole, ma con l'accortezza di limitarsi al soddisfacimento dei presupposti dell'atto, senza eccedere nelle forme espositive<sup>107</sup>.

Alcune perplessità derivano dagli eterogenei concetti evocati: prove, elementi di prova e indizi di colpevolezza; come se gli “indizi di colpevolezza” fossero – alla stregua delle prove e degli elementi di prova – l'*oggetto* della valutazione, e non l'*esito* di una valutazione, come se fossero *evidence* e non *proof*. D'altronde, in alcuni contesti procedurali la nozione di “indizio” costituisce una «specifica categoria di prova, ma per designare un insieme di fatti da provare al fine dello svolgimento di determinate attività procedurali»<sup>108</sup>. È il caso degli indizi “di colpevolezza” – che l'art. 273 c.p.p. vuole gravi ai fini dell'applicazione di una misura cautelare –, che di per sé costituiscono un output decisionale. Meglio avrebbe fatto, quindi, il legislatore a riferirsi *tout-court* alla categoria dell'indizio ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

Al netto di questa sgrammaticatura, la categoria che cerchiamo di definire comprende gli atti di indagine che si articolano in un meccanismo di richiesta-autorizzazione (intercettazioni, prelievo coattivo di campioni biologici; acquisizione dei tabulati telefonici e telematici); gli atti di indagine rimessi alla sola iniziativa del pubblico ministero; il decreto che dispone il

non esistono. Quello che regge tutta la fase dell'accertamento è l'ipotesi di reato consacrata nell'azione. A conferma di ciò, la decisione che accerta l'estinzione del reato per prescrizione è, non a caso, una sentenza di non doversi procedere (o di non luogo a procedere all'udienza preliminare)».

<sup>105</sup> SPANGHER (2021), p. 38.

<sup>106</sup> Un novero assai vasto. Conviene notare, tuttavia, che BONTEMPELLI (2022), p. 36, vi riconduce le decisioni sulle impugnazioni ai soli effetti civili *ex art.* 578 c.p.p.

<sup>107</sup> L'Ufficio del Massimario, *Relazione*, cit., p. 44, afferma che in materia è opportuno fare riferimento agli approdi convenzionali, in cui «le autorità giudiziarie tutte, quindi giudici compresi» sono richiamati «ad un linguaggio consono alla funzione del redigendo atto, strettamente commisurato agli elementi di fatto e di diritto che le norme di legge richiedono di esaminare e, sia consentito di così dire, continente, equilibrato e pacato, in modo, non solo da non attribuire, ma neanche da non adombrare un'affermazione di penale responsabilità». CARCHIETTI (2022), *Tutela endoprocedimentale della presunzione*, cit., afferma la disposizione costituisce, «sotto il profilo interpretativo, un veicolo di più ampia protezione dei diritti dell'indagato (o dell'imputato), introducendo una sorta di “dovere di continenza” in capo al giudice o al pubblico ministero».

<sup>108</sup> DANIELE (2017), p. 510, cui si rinvia per una compiuta disamina.

giudizio; la richiesta di archiviazione, soprattutto là dove si abdichi dall'esercizio dell'azione penale per ragioni che lasciano spazio a speculazioni sulla possibile responsabilità penale, cioè a dire quelle diverse dall'infondatezza della notizia di reato, così come i provvedimenti con cui il g.i.p. ordina ulteriori indagini, l'iscrizione nel registro degli indagati o l'imputazione coatta; le sentenze di non doversi procedere diverse da quelle che dichiarano l'estinzione del reato<sup>109</sup>; gli atti del procedimento *de libertate* (richiesta, ordinanza cautelare, eventuali provvedimenti del riesame o dell'appello); i provvedimenti di convalida di arresto e fermo; l'ordinanza che proroga le indagini o di quella con la quale vengono ammesse le prove<sup>110</sup>; i provvedimenti che dispongono l'ammissione a un giudizio speciale; la richiesta e l'ordinanza cautelari. In alcuni dei casi menzionati, è evidente che il riferimento all'implicata colpevolezza costituisce cuore pulsante dell'atto; ne sono esempio l'argomentazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare, la motivazione in ordine alla prognosi favorevole sulla non commissione di ulteriori reati di cui deve farsi carico il giudice che disponga la messa alla prova, la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, tra le altre, si presta particolarmente a speculazioni sulla responsabilità dell'indagato.

Potrebbe soddisfare la *ratio* della nuova normativa l'adozione di formule condizionali<sup>111</sup>: se gli elementi *x, y, z*, fossero confermati ne deriverebbe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'incidente cautelare. Dagli elementi provvisoriamente raccolti *x, y, z*, emerge la commissione di un reato, e ciò funge da premessa per: l'*outlook* favorevole al fine di disporre la messa alla prova, la sussistenza dei gravi indizi di reato in materia di intercettazioni o la fondatezza delle ragioni che sostengono il decreto di rinvio a giudizio, eccetera. Come si è autorevolmente sostenuto in materia di misure cautelari, d'altronde, i gravi indizi di colpevolezza non postulano una valutazione di colpevolezza (foss'anche a un "grado" inferiore rispetto a quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio), ma una valutazione di probabile colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio<sup>112</sup>. Applicando questa ricostruzione ai giudizi che ci interessano, potremmo quindi dire che il loro oggetto non è mai la colpevolezza, ma la probabilità della colpevolezza.

Altro caso è relativo agli atti strumentali al pubblico ministero per «dimostrare la colpevolezza» (comma 1, ultimo periodo). Come si accennava, tali atti derogano all'applicazione dell'art. 115-*bis*, comma 1, c.p.p., ed è quindi possibile presentarvi l'accusato come colpevole. Si tratta di una disposizione dal significato non chiaro nella misura in cui tende a confondere il suo perimetro applicativo con quello del comma 2. Quest'ultimo – che dovrebbe prevalere in ragione della clausola di salvezza di cui al comma 1 –, per gli atti cui si riferisce, individua il destinatario del precetto per mezzo del «nome collettivo»<sup>113</sup> autorità giudiziaria, includendovi quindi il pubblico ministero. Dunque, ci troviamo di fronte a un magistrato dell'accusa che può additare l'imputato o l'indagato come colpevoli nella misura strettamente necessaria a soddisfare i presupposti dell'atto che non decide nel merito quando si debbano valutare prove, elementi di prova o indizi (comma 2); e che può presentarlo come colpevole in uno degli altri atti che non decidono nel merito, ma che sono volti a dimostrare la colpevolezza (comma 1, ultimo periodo).

Apparentemente, la regola del comma 1 fagocita quella del comma 2: quali sono gli atti del pubblico ministero che non presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi e che sono allo stesso tempo funzionali a dimostrare la colpevolezza dell'imputato? In altri termini, quali atti dell'organo dell'accusa possono indicare l'accusato come colpevole *no-limits*? A pensarci, vengono in mente l'imputazione (e quindi agli atti di promovimento dell'azione penale) o la quasi-imputazione contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini, gli atti di impugnazione<sup>114</sup>, le conclusioni formulate in udienza preliminare, in giudizio e in

<sup>109</sup> V. *supra*, nt. 104.

<sup>110</sup> TRIGGIANI (2022), p. 43.

<sup>111</sup> Sulla cautela linguistica da adottare nei provvedimenti, v. alcune considerazioni critiche di NICOLICCHIA (2024), pp. 241-241, secondo cui esiste «un potere quasi taumaturgico della parola che rischia paradossalmente di relegare in secondo piano, di fatto fagocitandola, l'essenza più profonda della regola trattamentale imposta dalla presunzione, da intendersi innanzitutto quale divieto di punire colui che non è stato destinatario di un accertamento di responsabilità cristallizzato in un formale giudicato di condanna».

<sup>112</sup> Tra le molte sedi in cui la tesi è sostenuta, v. FERRUA (2021b), p. 559; FERRUA (2010), p. 357, il quale precisa che tutto ciò «può sembrare un gioco di parole, ma non lo è perché, se vi fossero elementi che inducono ragionevolmente a dubitare della probabile colpevolezza, la misura coercitiva sarebbe illegittimamente disposta» per cui la regola di giudizio dev'essere la medesima del dibattito, pur variandone «l'esito al variare dell'oggetto su cui verte la prova».

<sup>113</sup> CORDERO (2012), p. 824.

<sup>114</sup> CARCHIETTI (2022), nota come il Considerando nr. 16 della Direttiva esemplifica affermando che tali sono gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione. In buona sostanza, il legislatore «pensava all'imputazione



appello (artt. 421, 523 e 604 c.p.p.), o la requisitoria ancora prevista all'esito del dibattimento di legittimità (art. 614 c.p.p.)<sup>115</sup>.

## 9. (segue) I rimedi.

I rimedi al provvedimento di stampo colpevolista sono dettati dai commi 3 e 4 dell'art. 115-*bis* c.p.p.<sup>116</sup> Il procedimento è pensato per rimediare alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1. La mancata menzione del comma 2 pare riconducibile alla goffa tecnica legislativa utilizzata più che alla volontà di escludere l'operatività della disciplina. D'altronde, il comma 2 prende in considerazione un sottoinsieme di atti rispetto al più generale comma 1, dunque di ogni atto diverso dai provvedimenti volti a decidere sul merito della colpevolezza è possibile chiedere la correzione, «quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo»<sup>117</sup>.

Il procedimento è, invece, tratteggiato in modo abbastanza dettagliato, prevedendo che sull'istanza di correzione decida con provvedimento motivato il giudice che procede (nel corso delle indagini, il g.i.p.)<sup>118</sup>, che deve poi essere portato a conoscenza dell'interessato, delle altre parti (sottintendiamo, private) e del pubblico ministero. Detti soggetti possono poi presentare opposizione al presidente del tribunale o della corte (sottintendiamo, d'appello, per ragioni sistematiche e in ragione del disposto del periodo successivo), che decide senza formalità. Nel caso in cui ad essere censurato sia un provvedimento del presidente del tribunale o della corte d'appello si applicano le regole dell'art. 36, comma 4, c.p.p., e sono così chiamati a pronunciarsi, rispettivamente, il presidente della corte d'appello e il presidente della Corte di cassazione.

## 10. Le conseguenze dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Si deve alla “riforma Cartabia” l'introduzione dell'art. 335-*bis* c.p.p., «espressione della preoccupazione dimostrata dalla classe politica per gli effetti extra-procedimentali connessi all'iscrizione»<sup>119</sup>. La disposizione, rubricata «limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi», si preoccupa di specificare che «la mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

Si tratta di una «salutare proiezione della presunzione di innocenza» che elide i pregiudizi oggi esistenti, ad esempio in tema di partecipazione a concorsi o a gare d'appalto, o per l'assunzione di incarichi professionali<sup>120</sup>.

Vale la pena di osservare che la disposizione non rappresenta uno “scudo” impenetrabile. D'altronde, la lettera della legge specifica che l'iscrizione non può «da sola» determinare effetti negativi. Ciò implica che essa, se valutata insieme ad altri elementi, può essere considerata

quale espressione paradigmatica degli atti del p.m. volti a dimostrare la colpevolezza di una persona. Il legislatore italiano ha conservato, nel codice di rito, il principio senza “fare proprio” l'esempio fornito dalla fonte sovranazionale». Anche secondo VIGONI (2023), p. 241, rientrano nel novero atti come l'imputazione, e quindi l'eccezione investe tutti gli atti di esercizio dell'azione penale (artt. 405, 50, 60 c.p.p.) o che muovono nuove contestazioni (artt. 423; 516-518 c.p.p.); sono da ritenersi ricompresi le memorie, la requisitoria in udienza e l'atto d'impugnazione [e] anche agli atti che comunque enunciano l'addebito in termini provvisori, come l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis* c.p.p.), prodromico all'esercizio dell'azione penale».

<sup>115</sup> In questo senso, ci sembra, MELZI D'ERIL (2022), p. 28: «a stretto rigore, dunque, l'espressione in questione designerebbe soltanto le requisitorie scritte al termine del dibattimento o di un rito alternativo».

<sup>116</sup> Per interessanti considerazioni “operative” sulla disposizione, v. ARUTI (2024), p. 252 ss.

<sup>117</sup> In senso contrario, CARCHIETTI (2022), §§ 3-4: «il disposto di cui al secondo comma resta una regola etica, per quanto formalmente incorporata in un disposto normativo. Una sorta di promemoria per l'operatore reso in forma solenne»; nonché BACCARI (2022), p. 167.

<sup>118</sup> Sul punto, i giudici di legittimità hanno ritenuto non abnorme il provvedimento con cui il pubblico ministero rigetti *de plano* la richiesta di correzione di atti a garanzia della presunzione di innocenza che l'indagato abbia presentato presso la sua segreteria, e non – come prescritto – presso la cancelleria del giudice competente a decidere, in quanto non è configurabile a carico della parte pubblica alcun onere di trasmissione al giudice dell'istanza, rispetto alla quale non è, peraltro, prevista la formulazione del suo parere (Cass., sez. V, 27 aprile 2022, n. 19543, in *CED Cass.*, n. 283217).

<sup>119</sup> DE FRANCO (2023), § 3.

<sup>120</sup> DE CARO (2022), p. 7. Prima del varo della nuova disposizione, CASTELLANETA (2022), p. 97, si interrogava sulla compatibilità di alcune prassi concorsuali con la presunzione di innocenza: «si pensi alla richiesta, presente in numerosi bandi e *call* per esperti in cui, come requisito di ammissione alla selezione si pretende che l'aspirante alla selezione non sia iscritto nel registro degli indagati».

nell'adozione di decisioni in sede civile o amministrativa<sup>121</sup>.

Certo, non si prospetta semplice il reperimento di “altri” elementi, considerato che – almeno rispetto agli atti processuali penali – il tendenziale segreto che copre la fase investigativa funge da schermo rispetto all’attività cognitiva delle autorità civili o amministrative, nell’ambito delle rispettive competenze<sup>122</sup>.

Che la preclusione posta dall’art. 335-*bis* c.p.p. non sia insuperabile, è poi confermato da un’altra disposizione coniata dal d.lgs. n. 150 del 2022. L’art. 110-*quater* disp. att. c.p.p. afferma che «le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale». La normativa di attuazione fa salve *iuris et de iure* le conseguenze negative sull’accusato all’insorgere di alcune evenienze procedurali che denotano l’esistenza di elementi probatori complessivamente solidi a suo carico e che fondano, rispettivamente, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di una ragionevole previsione di condanna<sup>123</sup>.

Ancora una volta si è a cospetto di una norma tesa a ribadire e generalizzare approdi già raggiunti, considerato con la Corte costituzionale che «il principio di ragionevolezza» non impone «che vi sia stato un accertamento irrevocabile del reato» per far discendere conseguenze giuridiche dalla sottoposizione ad un’indagine; tuttavia, quel principio «richiede comunque un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all’emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale» e la conseguenza negativa di volta in volta prefigurata.

## 11.

### Riflessi deontologici e disciplinari per i magistrati.

Nonostante alcune malcelate aspirazioni in senso contrario, benché con possibili limitazioni connesse alla funzione esercitata<sup>124</sup>, al magistrato non è preclusa la libera manifestazione del pensiero, protetta dall’art. 21 Cost., su questioni giuridiche e culturali<sup>125</sup>. Nell’ottica, poi, di informare la collettività sull’amministrazione della giustizia penale, comunicare – oltre che un diritto – è un dovere. Certo, si tratta di una attività delicatissima, soprattutto quando a “comunicare” è l’organo dell’accusa, come si è visto. Anche per questo, la violazione di alcune norme poste a presidio della presunzione di innocenza comporta l’irrogazione di sanzioni

<sup>121</sup> P. SILVESTRI (2022), p. 15.

<sup>122</sup> GIALUZ (2022), p. 40, esemplifica evocando elementi “extraprocedimentali”, quali «le ipotesi nelle quali vi è spazio per un accertamento motivato da parte di terzi, come nell’ipotesi delle misure di prevenzione adottate dal questore nei confronti del soggetto “denunciato”».

<sup>123</sup> GIALUZ (2022), p. 40, richiama le disposizioni che prevedono un «effetto pregiudizievole automatico (il caso più emblematico è forse quello dell’art. 463-*bis* c.c., secondo il quale “sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile”)». V. anche BRICCHETTI (2023).

<sup>124</sup> Così Corte cost., 27 aprile 2022, n. 152, relativa al requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 4, comma 6, lett. a, d.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20, secondo cui i collaboratori o dipendenti addetti all’attività di controllo e certificazione degli organismi a ciò preposti per l’agroalimentare e l’ambiente, non dovevano «essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*bis*, 640 e 640-*bis* del codice penale». La Corte ha ritenuto la preclusione irragionevole ed incoerente con la necessità che, per produrre conseguenze, l’accertamento della responsabilità penale del soggetto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità.

<sup>125</sup> In tal senso, v. la Risoluzione C.S.M. del 19 maggio 1993 e anche la successiva Raccomandazione Rec (2000)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale. Attengono a tematiche di carattere generale gli interventi dei magistrati sulle dinamiche afferenti al mondo della giustizia, riflessioni su questioni giuridiche, riferimenti alla vita professionale del singolo magistrato purché non riguardanti i singoli procedimenti trattati, oppure vicende di cronaca giudiziaria estranee però alla propria attività d’ufficio. Più di recente, nel 2015, il Rapporto della Commissione di Venezia sulla libertà di espressione dei giudici ha concluso che «the guarantees of the freedom of expression extend also to civil servants, including judges. But, the specificity of the duties and responsibilities which are incumbent to judges and the need to ensure impartiality and independence of the judiciary are considered as legitimate aims in order to impose specific restrictions on the freedom of expression, association and assembly of judges including their political activities». Si tratta di un filone giurisprudenziale poi coltivato anche con le sentenze nn. 224 del 2009 e 170 del 2018, sul punto v. diffusamente G. Silvestri (2024), § 3.

Da ultimo, anche Corte eur., Danilec c. Romania, 20 febbraio 2024, ha ribadito il «ruolo speciale della magistratura nella società», il quale comporta che, nell’esercizio delle funzioni, le «autorità giudiziarie devono esercitare la massima discrezione quando sono chiamate a dispensare giustizia, al fine di garantire la loro immagine di giudici imparziali». Ciò posto, la Corte ha ritenuto indebite le sanzioni inflitte ai magistrati che si erano esposti pubblicamente su un *social network* sul presupposto che le opinioni espresse facevano «chiaramente parte di un dibattito su questioni di interesse generale riguardanti le riforme legislative che riguardano il sistema giudiziario». In questo caso, «qualsiasi interferenza con l’esercizio della libertà di fornire o ricevere informazioni avrebbe dovuto essere soggetta a un controllo rigoroso, essendo il margine di apprezzamento delle autorità dello Stato convenuto ridotto in tali casi».

disciplinari<sup>126</sup>.

Numerose indicazioni elaborate nel corso dei decenni in svariate fonti di *soft law* sono poi confluite nell'ordinamento disciplinare<sup>127</sup>. Innanzitutto, la lett. *aa* dell'art. 2 comma 1 d.lgs. n. 109 del 2006 inibisce al magistrato di «sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio» e di costituire e utilizzare «canali informativi personali riservati o privilegiati».

Anche la corretta «comunicazione istituzionale» è presidiata da sanzioni. In particolare, l'art. 2 lett. *v* d.lgs. 109 del 2006 prevede quale illecito disciplinare il rilascio di «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 1, 2, 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106». E il riferimento alla violazione dei commi 1, 2-*bis* e 3 dell'art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006 è stato aggiunto dal d.lgs. n. 188 del 2021 con l'obiettivo di proteggere la presunzione di innocenza.

Dunque, sono fonte di responsabilità: per il procuratore della Repubblica o per il magistrato delegato l'aver mantenuto contatti con gli organi di informazione con modalità diverse dal comunicato stampa, oltre all'aver fatto ricorso a conferenza stampa per dare comunicazione di casi privi di particolare rilevanza pubblica, circostanza da valutare alla luce del provvedimento motivato che la autorizza (comma 1); nonché aver fornito informazioni facendo riferimento «personalistico» ad un magistrato dell'ufficio (comma 2).

Parimenti, è ragione di incolpazione la diffusione di notizie inerenti ad un procedimento penale se non quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in ragione di altre specifiche ragioni di interesse pubblico; peraltro, sempre rispettando il diritto dell'imputato a non essere indicato come colpevole sino a condanna definitiva (comma 2-*bis*).

È poi vietato ai pubblici ministeri «rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio» (comma 3).

Non rileva dal punto di vista disciplinare – in quanto non specificamente richiamato dall'art. 2 lett. *v* d.lgs. n. 109 del 2006 – il comma 3-*ter* dell'art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, secondo cui «nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-*bis* è fatto divieto

<sup>126</sup> Più in generale, sulle ripercussioni disciplinari della manifestazione del pensiero, v. BOLOGNA (2018), p. 630 ss.; nonché Sanlorenzo (2024), § 9 ss.

<sup>127</sup> La questione non è nuova. Già all'inizio degli anni '90 il Consiglio superiore della magistratura si è interessato della comunicazione dei magistrati. Nella risoluzione C.S.M. del 18 aprile 1990, che invitava a discriminare in base alla relazione che lega il magistrato e il procedimento. In ordine a quei procedimenti a cui non aveva preso e verosimilmente non avrebbe preso parte, il magistrato avrebbe potuto esprimere «valutazioni, anche critiche», pur adoperando «particolari cautele ed attenzioni, ferma comunque la necessità che le dichiarazioni rispettino la verità storica e non siano gratuitamente offensive». Era invece «in ogni caso opportuno evitare dichiarazioni alla stampa su processi che stanno trattando o nei quali sono o saranno chiamati a qualunque titolo a svolgere la propria funzione», così come su «procedimenti pendenti di cui una qualsiasi fase sia stata già definita con la partecipazione del magistrato stesso». Quanto alle modalità di contatto con la stampa, «qualora ragioni di pubblico interesse richiedano chiarezza e trasparenza, anche per rassicurare l'opinione pubblica, su un procedimento in corso, è consigliabile che il magistrato riferisca al capo dell'ufficio, il quale potrà valutare l'opportunità di una sua dichiarazione ufficiale o di un comunicato stampa, rispettati – ovviamente – i limiti del segreto d'ufficio».

Anche in una successiva risoluzione del C.S.M. alcune esigenze erano considerate idonee a superare il dovere di riserbo del magistrato: rispettati i limiti posti dalla legge a tutela di beni costituzionalmente garantiti e per di inchieste di particolare rilievo per la collettività, le quali impongono l'esigenza di evitare erronee rappresentazioni dei fatti e strumentalizzazioni, era riconosciuta ai magistrati la facoltà «di fornire le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e per impedire distorsioni, al fine di contribuire ad una corretta e compiuta informazione, che è indiscutibile fattore di arricchimento della democrazia, in quanto assicura conoscenza, trasparenza e controllo». In ogni caso, i magistrati erano chiamati a ispirare la propria condotta a criteri di cautela e responsabilità, anche a fini di «autotutela», per evitare di «offrire occasioni o pretesti per iniziative di delegittimazione del loro operato» (Risoluzione C.S.M. 1° dicembre 1994).

Si tratta di interventi di «contenimento» poi trasposti nel Codice deontologico adottato dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati il 7 maggio del 1994, il cui art. 6, emendato nel 2010, afferma che «il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa».

Da simili fonti di *soft law* emerge la volontà di improntare i rapporti tra magistrati e organi di informazione al principio di leale collaborazione, in vista di una corretta e trasparente informazione della collettività, finalità che emerge anche dalla del Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Quest'ultima fonte specifica che l'autorità giudiziaria e la polizia trasmettono «informazioni verificate o fondate su presunzioni ragionevoli», fornite con regolarità nel corso del procedimento e senza fini di lucro, con attenzione alla salvaguardia della presunzione d'innocenza, della buona amministrazione della giustizia e della tutela delle persone coinvolte e dei terzi. L'ultimo approdo di «autoregolamentazione» è rappresentato dalle «Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale adottata a compimento di un'attività di studio affidata a una commissione mista di giuristi e di esperti della comunicazione», su cui v. *supra*, § 3, nt. 52.

di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza». Si tratta di un non trascurabile difetto di raccordo, considerato che l'adozione di intitolazioni altisonanti costituisce un'evenienza altamente lesiva della presunzione di innocenza. Delle "esternazioni" così connotate, dunque, si potrà chiedere la rettifica, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 188 del 2021, ma esse non potranno di per sé essere oggetto di scrutinio in sede disciplinare, a meno che non rilevino autonomamente ai sensi dell'art. 2 lett. c d.lgs. n. 106 del 2006, secondo la clausola generale per cui sono censurabili le condotte che arrecano «ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» in violazione degli obblighi di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.

## 12. Il ruolo dell'informazione giudiziaria.

Nel comune sentire, l'imputato è considerato colpevole sin dall'inizio del procedimento ed è «dato *ad bestias*, come si diceva una volta dei condannati in pasto alle fiere»; tanto che l'articolo della Costituzione «che si illude di garantire l'incolumità dell'imputato è praticamente inconciliabile con quell'altro, che sancisce la libertà di stampa. Appena sorto il sospetto, l'imputato, la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro sono inquisiti, perquisiti, denudati alla presenza di tutto il mondo»<sup>128</sup>.

Talvolta mera cassa di risonanza delle dichiarazioni colpevoliste altrui, talaltra machiavellico ideatore di formule e slogan inquisitoriali, il sistema dell'informazione è diffusamente coinvolto nella lesione della presunzione di innocenza. Si tratta di un coinvolgimento che non avviene solo attraverso la comunicazione del processo, ma anche attraverso la celebrazione di processi sui mezzi di comunicazione (la quale rischia di compromettere anche le dinamiche dell'accertamento penale)<sup>129</sup>. D'altronde, è da sempre insopprimibile – e comprensibile – l'interesse della collettività verso l'amministrazione della giustizia penale, manifestazione della potestà punitiva dello Stato, in cui la collettività proietta le sue esigenze di protezione e le sue aspettative di tutela. Purtroppo, accade che questo interesse sia talvolta morboso, soprattutto per fatti clamorosi o in ragione di imputati o vittime noti al pubblico<sup>130</sup>.

Se concentriamo l'attenzione sulla presunzione di innocenza incisa dall'"informazione sul processo", vediamo che uno studio coordinato dall'Unione delle camere penali e svolto su un assai ampio campione di articoli di cronaca nel 2016 registra la natura tendenzialmente colpevolista dei prodotti offerti al lettore. In particolare, in relazione ai titoli: il 40,2% presenta l'indagato-imputato come colpevole<sup>131</sup>, il 48,9% adotta un approccio neutro, non sbilanciandosi sull'attribuzione di responsabilità o riportando il virgolettato dei soggetti del procedimento, il 3,9% è innocentista, il 7% rientra nella sfera grigia del non classificabile. Le cose non mutano sensibilmente quando si passa all'analisi del contenuto degli articoli: il 29,2% ha un'impostazione colpevolista (e l'1,3% usa un linguaggio iperbolico)<sup>132</sup>, il 32,9% riporta solo la ricostruzione effettuata dall'accusa senza aderirvi espressamente, il 24,1% dà spazio sia alle tesi dell'accusa sia a quelle della difesa, risultando neutro; il 3,2% è innocentista<sup>133</sup>.

E, come naturale, il faro dell'informazione illumina le fasi iniziali dell'inchiesta. Quasi

<sup>128</sup> CARNELUTTI (1957), p. 46.

<sup>129</sup> Sul punto, v. GIOSTRA (2017), p. 648, secondo cui l'espressione "processo mediatico" «compendia icasticamente la sempre più diffusa tendenza televisiva [e non solo, ormai] a scimmiettare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria». Il fenomeno, qui rilevante nella misura in cui può contribuire a compromettere l'innocenza dell'imputato, mette innanzitutto a rischio l'imparzialità del giudice, la genuinità delle prove (specialmente di quelle dichiarative), la fiducia nell'apparato giudiziario. Sul tema, v. anche GIOSTRA (2025), p. 161 ss.; MANES (2022), *passim*; BRUTI LIBERATI (2022), p. 101 ss.; AMODIO (2016), p. 125 ss.; TRIGGIANI (2012), p. 11 ss.; PERCHIUNNO (2022), p. 80 ss.

<sup>130</sup> Per un percorso anche storico sull'attenzione riservata dal pubblico ai processi "celebri", si rinvia alla ricostruzione di TRIGGIANI (2022), p. 6 ss.; per spunti d'"attualità", v. CONTI (2016), *passim*, in un volume che analizza recenti e clamorosi casi di cronaca nera.

<sup>131</sup> I risultati sono pubblicati nel volume AA.Vv., *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pacini, 2016; da qui sono tratti i dati di cui alle note seguenti. L'impronta colpevolista si riferisce a titoli che «contengano in sé o comunque sollecitino nel lettore una anticipazione della responsabilità della persona sottoposta ad indagini o a processo» (ad. es. "preso l'assassino", "prendeivano tangenti"; i "virgolettati" delle dichiarazioni sono considerati di impronta neutra); e a contenuti in cui «il tenore del testo dà già per accertata la responsabilità delle persone accusate, ovvero, nel ricostruire la vicenda giudiziaria, utilizza solo ed esclusivamente fonti ed elementi provenienti dall'accusa, senza peritarsi di ricercare od esporre tesi con esse contrastanti o di evidenziare elementi problematici o di riflessione» (pp. 15-16; i dati sono analiticamente riportati a pp. 50 ss.).

<sup>132</sup> Gli analisti considerano di "impronta colpevolista" gli articoli che propendono chiaramente per le tesi dell'accusa e il di "linguaggio iperbolico" quelli che presentano forme linguistiche smodate.

<sup>133</sup> Il 9,3% degli articoli non sono stati collocati in nessuna categoria.

il 65% della cronaca si concentra su quanto avviene durante le indagini<sup>134</sup>. Il che in qualche modo aggrava il *vulnus* arrecato alla presunzione di innocenza, che è tanto più grande quanto più connesso ad un accertamento processuale precario<sup>135</sup>. L'impronta colpevolista che caratterizza la cronaca giudiziaria induce a ritenere che per i *media* – e per l'opinione pubblica – essere destinatari di un avviso di conclusione delle indagini equivale ad essere imputati; un rinvio a giudizio suona come una sentenza di condanna; l'applicazione di una misura cautelare è equiparata all'esecuzione di pena<sup>136</sup>. In altri termini, «il solo fatto di essere risucchiato negli ingranaggi della giustizia è percepito come inequivoco indizio di colpevolezza»<sup>137</sup>.

Ai nostri fini, comunque, anche l'analisi statistica conferma che la dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza è sovente vulnerata da una comunicazione sbilanciata a favore delle argomentazioni dell'accusa.

Nonostante ciò, la stampa non è stata interessata dall'intervento normativo europeo, né destinataria di regole dettate dal legislatore interno<sup>138</sup>. Certo, mettere mano alla materia implica la necessità di realizzare un delicatissimo intervento sulla libertà di stampa, pilastro della società democratica, in cui ogni limitazione è potenziale “bavaglio”. E sarebbe «costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria»<sup>139</sup>. È, invece, meno impegnativo per il legislatore lasciare che sia il sistema deontologico e disciplinare a trattare la materia. Nell'ottica di autogovernare il fenomeno, la categoria dei giornalisti, guidata da FNSI e dall'Ordine professionale, ha adottato un codice deontologico: la Carta dei doveri del giornalista nel luglio del 1993. Da allora, altri documenti sono stati adottati sino alla “codificazione” operata con il Testo Unico dei doveri del giornalista, in vigore dal gennaio 2021.

Il Testo unico dedica all'art. 8 un *focus* alla presunzione di innocenza. Rubricato “cronaca giudiziaria e processi in tv”, stabilisce, alla lett. *a* che il giornalista «rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza». Ancora, secondo la lett. *e* dell'art. 8 il giornalista «cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». Infine, la lett. *d* si preoccupa delle trasmissioni televisive, prescrivendo che debba essere rispettato il principio del contraddittorio delle tesi e della parità tra le parti, nonché della continenza nella ricostruzione dei fatti.

Ancora, il giornalista è tenuto ad applicare le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica che sono state riportate nell'allegato A del d.lgs. n. 196 del 2003 con il Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019. La questione del rispetto della *privacy* e del trattamento dei dati personali è strettamente connessa al tema della tutela della presunzione di innocenza, dato che un indebito trattamento da parte dei mezzi di comunicazione potrebbe distorcere la percezione pubblica dello *status* di sospettato.

Ai nostri fini, rileva in particolare l'art. 6, rubricato «essenzialità dell'informazione». Esso afferma che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti» e che «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica»; «commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti». Tale disposizione ribadisce, in ogni caso, la necessità del rispetto

<sup>134</sup> AA.VV., *L'informazione giudiziaria in Italia*, cit., p. 46.

<sup>135</sup> Secondo AMODIO (2016), p. 147, in questi casi la perentorietà espressiva stride per il contrasto con l'intrinseca provvisorietà dei risultati propria della fase investigativa cui il titolo si riferisce.

<sup>136</sup> In un bel saggio, in questi termini si esprime anche PASTA, (2018), p. 51, là dove ritiene che «le “ansie giustizialiste”, forse, verrebbero, attenuate se il cittadino medio sapesse distinguere tra “accusa” e “sentenza”, “giudice” e “pubblico ministero”, “misura cautelare” e “condanna”, avendo anche la consapevolezza della complessità del lavoro dei magistrati, ai quali i fatti non si palesano come visioni mistiche, comprendendo dunque che una sentenza d'assoluzione non costituisce necessariamente una nota di biasimo agli inquirenti».

<sup>137</sup> GIOSTRA (2022), p. 11.

<sup>138</sup> GIOSTRA (2022), p. 18; BACCARI (2022), p. 160; VIGONI (2023), p. 253; TRIGGIANI (2022), p. 39. Già alcune voci si erano levate contro la mancata regolamentazione degli aspetti più propriamente mediatici (v. MAZZA (2014a), p. 1407; J. DELLA TORRE (2016), p. 1835 ss.). Già all'indomani dell'approvazione della direttiva europea, MAZZA (2014b), p. 5, notava che «resta purtroppo fuori dalla portata della direttiva il comportamento dei *media* che molto spesso arrecano più danni alla presunzione d'innocenza di quanto non possano fare i pubblici dipendenti».

<sup>139</sup> GIOSTRA (2018b), p. 3.

dell'essenzialità dell'informazione e della continenza della stessa ai fini dell'interesse pubblico, nella divulgazione di dati relativi alla sfera privata delle persone.

Fortunatamente, però, la materia è oggetto anche di una disciplina normativa di rango primario, dalle potenzialità interessanti. Certo, sia il Testo unico sui doveri del giornalista, sia le Regole deontologiche ricordano al giornalista il dovere di rettifica, «anche in assenza di specifica richiesta» e senza ritardo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (artt. 9 lett. a). Ma a venire in rilievo, quale fonte cogente, è l'art. 8 l. n. 47 del 1948, così come modificato dall'art. 42 l. n. 416 del 1981. Esso pone a carico del direttore, o comunque, del responsabile di una testata, l'obbligo di «fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».

La disciplina scende nel dettaglio, imponendo le diverse modalità da adottare a seconda della cadenza della pubblicazione, cercando di assicurare alla rettifica la medesima diffusione della notizia che l'ha resa necessaria<sup>140</sup> e imponendo tempestività, che implica la messa in stampa non oltre due giorni dalla richiesta per i quotidiani e non oltre il secondo numero successivo dalla richiesta per i periodici (art. 8 commi 2 e 3 l. n. 47 del 1948).

Pertanto, «le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate», sottolineando così il fondamentale collegamento tra lo scritto lesivo che ha determinato la rettifica e la portata ripristinatoria della medesima<sup>141</sup>.

La violazione delle norme inerenti al diritto di rettifica costituiva originariamente fonte di responsabilità penale, che si sostanziana nel delitto previsto dall'art. 8 comma 6 l. n. 47 del 1948. Per effetto della depenalizzazione operata dagli artt. 32 e 38 l. n. 24 novembre 1981, n. 689, la risposta è rappresentata da una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla multa<sup>142</sup>.

All'inerzia dei soggetti gravati dell'onere di procedere alla rettifica corrisponde, sul piano dei rimedi, la facoltà di adire in via d'urgenza l'autorità giudiziaria<sup>143</sup>. Una volta scaduti inutilmente i termini indicati dalla disciplina «l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione».

L'art. 21 l. n. 47 del 1948 prevede specifiche regole sulla competenza dei reati commessi col mezzo della stampa. In particolare, l'art. 21, comma 10, l. n. 47 del 1948 consente di ricorrere – aggiornando la norma in via interpretativa per superare il riferimento al pretore<sup>144</sup> – al tribunale affinché «ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni».

L'alternativa è procedere col rimedio civilistico *ex* art. 700 c.p.c., strumento da ultimo utilizzato anche dal legislatore del 2021. Certo, esiste una non del tutto trascurabile differenza tra i contesti in cui il ricorso cautelare è chiamato a operare. Differiscono le tipologie di rettifica: quella presa in considerazione dalla legge sulla stampa è un testo prodotto dall'istante, che i *media* hanno l'obbligo di ospitare; quella disciplinata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 188 del 2021 è un prodotto della medesima autorità che in prima battuta ha vulnerato la presunzione di innocenza. Differisce anche l'atteggiarsi della rettifica ordinata dal giudice: nei confronti delle trasgressioni commesse dagli organi di stampa i responsabili dei mezzi di informazione,

<sup>140</sup> «Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono»; «per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce».

<sup>141</sup> Quella del numero massimo di righe è, invero, una condizione che ha suscitato varie perplessità e sul quale si registrano pronunce radicalmente contrastanti, v. PERON (2006), p. 403 ss.

<sup>142</sup> Gli edittali oscillano tra tre e cinque milioni di lire, vale a dire tra 1549 e 2582 euro: si tratta di standard non certo appaganti se parametrati agli attuali parametri economici. Il che impone un aggiornamento ai canoni del nuovo millennio a pena della perdita degli effetti deterrenti della sanzione.

<sup>143</sup> Come già detto, si tratta di uno strumento simile a quello previsto dal nuovo d.lgs. n. 188 del 2021, potenzialmente più effettivo, visto che l'autore della dichiarazione è tenuto a pubblicare la rettifica, mentre nel caso di dichiarazioni colpevoliste provenienti da autorità pubblica nulla assicura che l'operatore del mezzo di informazione darà seguito alle richieste di pubblicazione.

<sup>144</sup> Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, «fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto» le competenze del pretore «sono trasferite al tribunale ordinario».

i direttori di riviste, periodici e giornali, saranno chiamati a *pubblicare* la richiesta di rettifica ignorata o elusa. Nel caso delle autorità pubbliche, invece, l'ordine del giudice riguarda l'onere di *comunicare* la rettifica precedentemente negata o elusa. In altri termini, pure adottando modalità comunicative almeno equivalenti a quelle utilizzate per la dichiarazione iniziale, le autorità pubbliche di regola non godono di strumenti in grado di garantire l'effettiva eguale diffusione della notizia. Ad esempio, l'emanazione di un nuovo comunicato ufficiale o la convocazione di una nuova conferenza stampa non assicura che i mezzi di informazione diano seguito a pubblicazioni della medesima visibilità accordata a quella precedente<sup>145</sup>.

E la violazione di tali regole deontologiche dà luogo alle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 48 ss. l. n. 3 febbraio 1963, n. 69.

In definitiva, dal punto di vista prescrittivo, il sistema deontologico dei giornalisti pare dotato di accorgimenti non dissimili da quelli imposti da ultimo, per legge, alle autorità pubbliche. La stampa, in particolare, deve rispettare la presunzione di innocenza evitando l'indicazione del sottoposto a procedimento come colpevole, chiarendo comunque sempre che gli accertamenti operati dalle autorità durante il procedimento hanno diverse "intensità", rispecchiate dallo *status* assunto (indagato, imputato, condannato), dallo stato del procedimento in cui si versa e dalla provvisorietà o dalla definitività dei provvedimenti.

Anche il "ristoro" della presunzione lesa trova spazio nella disciplina deontologica. L'art. 8 del testo unico stabilisce alla lett. *a* che «in caso di assoluzione o proscioglimento» il giornalista «ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate *online*». Dunque, gli organi di stampa sono tenuti a comunicare gli esiti procedurali favorevoli per l'imputato, anche se non definitivi, curando anche di intervenire – là dove possibile – sulle pubblicazioni passate. Ad esempio, quando si ha a che fare con una risorsa elettronica, dovrebbe sempre aversi cura di intervenire sulle notizie riguardanti le indagini ed il processo per operare rinvii ipertestuali all'intervenuto accertamento assolutorio.

Eppure, la risposta disciplinare non pare davvero appagante. Le soluzioni in diversa misura riconducibili agli obblighi etici non vincolano i soggetti privi della qualifica di giornalista, non iscritti all'albo: una condizione per nulla rara, ad esempio, tra i conduttori di programmi di approfondimento televisivo<sup>146</sup>. Infatti, nonostante l'art. 13 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica proclami con enfasi che l'ambito di applicazione si estende «ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche *occasionalmente*, eserciti attività pubblicistica», è subito costretto a precisare che le sanzioni disciplinari si applicano «solo ai soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro». E anche quando riconducibili alla competenza degli organi disciplinari, come purtroppo usuale nelle ipotesi di giurisdizione domestica, le risposte sanzionatorie non sono sempre state credibili<sup>147</sup>.

Dunque, l'aspetto "culturale" della preparazione e della responsabilità deontologica degli operatori degli organi di informazione rappresenta un'importante premessa per tutelare la

<sup>145</sup> PORCU (2021). Anche CANESCHI (2021), osserva criticamente come, alla luce del rapporto tra la disciplina in esame e la legge sulla stampa, qualora i giornalisti si siano limitati a riportare le dichiarazioni dell'accusa, non saranno poi obbligati a diffondere la rettifica disposta da quest'ultima. Secondo RESTA (2021), «la limitazione (conforme alla direttiva) della norma attuale alle sole comunicazioni rese dalle autorità pubbliche, non esclude, tuttavia, l'autonomo dovere delle testate (in particolare telematiche) di aggiornare, alla sopravvenuta rettifica, la notizia eventualmente riportata sulla base della dichiarazione scorretta degli inquirenti. Tale dovere autonomo deriva, infatti, dall'osservanza del principio di esattezza nel trattamento dei dati (art. 5, § 1, lett. d) Reg. Ue 2016/679), in base al quale una consolidata prassi del Garante per la protezione dei dati personali impone alle emeroche online di segnalare l'evoluzione subita dalla notizia (cfr., ad es., provv. n. 286 del 10.12.2020)».

<sup>146</sup> Un problema rilevante, quello dell'*infotainment*, considerato che soprattutto «nel mondo dello spettacolo non si esprimono dubbi ma si vendono certezze, è ben comprensibile che dai *talk show* la non presunzione di colpevolezza sia, nella forma, spesso omaggiata ma nella sostanza quasi sempre bandita» (VOENA (2020), p. 160).

<sup>147</sup> Si registrano pochi interventi disciplinari dell'Ordine dei giornalisti. E nessuno ha avuto un efficace impatto deterrente. Ad esempio, l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di due direttori responsabili di importanti quotidiani a tiratura nazionale che avevano autorizzato la pubblicazione di contenuti di intercettazioni gratuitamente lesivi della dignità di alcuni personaggi pubblici. Sono state, infine, irrogate due «censure» formali sul presupposto che «il riconoscimento del diritto-dovere di cronaca non può comportare il sacrificio del principio, costituzionalmente tutelato, del rispetto della reputazione e della dignità della persona umana. In conclusione, il Consiglio ritiene che le intercettazioni legali si possano pubblicare [quando non più segrete, e solo nel contenuto, nda], ma non gli insulti e le offese contenuti all'interno delle intercettazioni stesse» (così il la decisione del 23 ottobre 2006, in *Dir. inform.*, 2006, p. 732 ss.). La medesima vicenda è giunta all'attenzione del Garante della *privacy* (decisione del 7 giugno 2007, doc. *web* n. 1421351): ai medesimi soggetti destinatari del provvedimento dell'Ordine è stato intimato di ripristinare sulle testate *web* un corretto trattamento dei dati delle persone lese nella dignità. Sulla vicenda nel suo complesso cfr. più approfonditamente MANTOVANI (2011), p. 393, nt. 35.

presunzione di innocenza, eppure i risultati di tale strategia sono stati sinora insoddisfacenti<sup>148</sup>. Per far sì che la stampa cessi di «avvelenare pozzi», dunque, «sarà necessario intervenire anche sulle patologiche manifestazioni del circuito extragiudiziario»<sup>149</sup>.

## 13. Limiti alla divulgazione degli atti.

La proiezione pubblica degli atti del processo penale ha a che fare con il già ricordato fondamentale interesse pubblico al controllo del popolo sulla giustizia amministrata in suo nome (art. 101 Cost.) e con l'ineludibile diritto di cronaca (art. 21 Cost.). Fisiologico il loro potenziale contrasto con la presunzione di innocenza: quanto è pubblicabile ai sensi dell'art. 114 c.p.p. – per quanto “a monte” epurato dei più ruvidi riferimenti alla colpevolezza in attuazione dell'art. 115-*bis* c.p.p. – più comunque proiettare l'ombra del “pregiudizio” sull'accusato<sup>150</sup>.

Anche su questo versante, il legislatore è intervenuto a più riprese negli ultimi anni, secondo l'ormai sempre più frequente schema della legislazione “a rate”. Innanzitutto, il d.lgs. n. 188 del 2021 ha manipolato l'art. 329, comma 2, c.p.p., imponendo che il pubblico ministero possa procedere alla desecretazione di un atto di investigativo solo quanto è «strettamente» necessario per la prosecuzione delle indagini. Un ritocco minore, ma sempre animato dalla volontà di restringere le maglie della *discovery* consentita al pubblico ministero durante le indagini. Una comunicazione che, immaginiamo, a questo punto debba avvenire con le nuove modalità imposte dal d.lgs. n. 188 del 2021<sup>151</sup>.

Più di recente, si è vietata la pubblicazione testuale delle ordinanze di custodia cautelare personale. L'intendimento normativo nasce con la legge di delegazione europea 21 febbraio 2024, n. 15, in attuazione ancora una volta della direttiva 343/2016/UE. Il parlamento ha conferito mandato al governo di «modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero sino al termine dell'udienza preliminare». Una delega infine esercitata grazie al licenziamento del d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198.

Dal punto di vista tecnico, l'art. 2 d.lgs. n. 198 del 2024 si limita a intervenire sull'art. 114 c.p.p. disponendo l'abrogazione dell'ultima parte del comma 2, relativo alla espressa pubblicabilità per esteso dell'ordinanza cautelare e introducendo un comma 6-*ter*, secondo cui, «fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

Si tratta di una inversione di rotta radicale rispetto a quella seguita dal d.lgs. n. 216 del 2017. Allora, si era inopinatamente prescritto che l'ordinanza cautelare non dovesse rientrare tra gli atti *non* più coperti da segreto di cui è vietata la pubblicazione, anche parziale, fino a che non fossero concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.). Una scelta singolare perché mossa dalla convinzione che l'ordinanza cautelare sia in origine un atto segreto. Una convinzione giustificata, forse, dal fatto che sarebbe opportuno che così fosse, fino alla sua esecuzione: palesi esigenze di tutela della efficace esecuzione dell'atto vorrebbero che l'ordinanza cautelare e, ancor prima e ancor di più, la richiesta cautelare, siano coperte da segreto. Eppure, così non era e così non è. Il novero degli atti segreti è individuato in base all'art. 329 c.p.p., al quale l'ordinanza e la richiesta

<sup>148</sup> Cfr., efficacemente, già GALLI (1963), p. 181, secondo cui sono sì fondamentali «l'autocontrollo e l'autodisciplina da parte degli organi di stampa», ma è indispensabile «porre norme che delimitino, con la maggior precisione possibile, in una materia necessariamente fluida, quali debbano essere i limiti della cronaca giudiziaria anche nell'interesse dei privati». Più di recente, v. GIOSTRA (2007), p. 57, sul «rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale»: «la scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo».

<sup>149</sup> Così SPANGHER (2021), p. 39. Si rinvia agli ultimi due paragrafi di questo lavoro per la prospettazione di alcuni sistemi sanzionatori, penali e deontologici.

<sup>150</sup> Una tendenza generale, se vogliamo, e non sempre dichiaratamente ispirata dalla volontà di proteggere l'innocenza presunta: è ormai da tempo che il legislatore interviene sulle norme processuali al fine di erigere argini rispetto alla piena conoscibilità degli atti del procedimento. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone intercettate, ad esempio, il legislatore ha imposto limiti alla circolazione delle intercettazioni prima della loro acquisizione (art. 114, comma 2-*bis*, c.p.p.): «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»; norma già evocata *supra* § 4, e su cui v. anche APOLLONIO, (2024).

<sup>151</sup> *Supra*, § 3.



cautelari non possono essere ricondotte, neppure in seguito alle modifiche in senso estensivo operate dal d.lgs. n. 216 del 2017. La disciplina sul segreto si riferisce ai soli atti di indagine, categoria alla quale non è a rigore possibile ascrivere i provvedimenti del segmento cautelare, che nel nostro sistema processuale hanno *ratio* connessa alla necessità – a tutto voler concedere – di salvaguardare la prova nel caso di cui all'art. 274 lett. a c.p.p., quando la permanenza in libertà dell'indagato la mette in pericolo. Ma non si tratta di una evenienza in grado di farci considerare gli atti in discorso come “di indagine”, tanto più che potrebbero essere compiuti in momenti processuali cronologicamente lontani dalla fase investigativa.

Nonostante il diverso approccio della giurisprudenza<sup>152</sup> e di una parte della dottrina<sup>153</sup>, quindi, gli atti del procedimento cautelare non sono segreti poiché non esiste disposizione che lo preveda. In conseguenza di ciò, peraltro, il principio di tassatività che permea la materia penale comporta che l'art. 326 c.p. non sia applicabile a chi divulghi la richiesta o l'ordinanza cautelari.

Dunque, a tutto voler concedere in punto di opportunità, l'intervento del legislatore sarebbe necessario per conferire espressamente alla richiesta di cui all'art. 291 c.p.p. e all'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p. il crisma del segreto, fino all'esecuzione della misura, al fine di presidiarne penalmente la fruttuosa applicazione.

A conferma che l'ordinanza cautelare resta pubblicabile “nel contenuto” è, poi, l'odierno art. 114, comma 6-ter, c.p.p., là dove prescrive che il divieto di pubblicazione non incide sul precetto del successivo comma 7, che consente sempre la pubblicazione del contenuto degli atti non segreti, qual è, appunto, la decisione *de libertate*. Non, dunque, un veto assoluto alla conoscibilità dell'atto, che sarebbe costituzionalmente indifendibile, ma un divieto che attiene alla modalità di divulgazione.

Non va, peraltro, trascurato che il testo inizialmente formulato dal governo prevedeva una differente modulazione del comma 6-ter dell'art. 114 c.p.p., che avrebbe dovuto riferirsi alle «ordinanze di custodia cautelare». E ciò in piena aderenza al tenore della legge delega, la quale più che un “principio” o un “criterio direttivo” – imposti dall'art. 76 Cost. – conteneva un precetto “*self-executing*”, tanto da farci interrogare sul perché non si sia preferito approvare direttamente una disposizione che ne traducesse in legge gli effetti<sup>154</sup>.

Invero, ragionando in astratto e in aderenza ai ricostruiti intendimenti del legislatore, non si comprendeva perché escludere dal novero dei provvedimenti da non pubblicare testualmente anche «le altre ordinanze cautelari, come ad esempio quelle applicative di una misura interdittiva, la cui motivazione può risultare di ben maggiore pregiudizio per l'onorabilità del destinatario»<sup>155</sup>.

In tal senso, infatti, si è espressa la Commissione Giustizia della Camera nel suo parere favorevole con osservazioni. Tra le modifiche proposte al testo del decreto legislativo si annovera quella che suggerisce al governo di valutare «l'estensione di tale divieto a tutte le misure cautelari personali, ovvero ad altri analoghi provvedimenti che, eventualmente, possono essere emessi nel procedimento cautelare, ovvero comunque a quei provvedimenti che, nella loro funzione, comportino una valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la cui pubblicazione, dunque, produca analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare»<sup>156</sup>.

Si tratta di un indirizzo parzialmente condiviso dal legislatore delegato, che ha infine inciso nel testo del decreto legislativo il riferimento alle «ordinanze che applicano misure cautelari personali». L'interpolazione operata in “zona Cesarini” restituisce in parte coerenza a

<sup>152</sup> L'esclusione genetica dal perimetro del segreto dell'atto cautelare non è, tuttavia, condivisa dalla giurisprudenza, che ha indirettamente affermato la violazione del segreto nell'ipotesi di provalazione di notizie attinenti all'esistenza di una richiesta di misura cautelare (Cass., sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3523/12). Più esplicita, ma più risalente, è Cass., sez. V, 3 ottobre 2002, n. 3896, in *CED Cass.*, n. 224273.

<sup>153</sup> Da ultimo, NAPPI (2024), § 2, ha sostenuto che «le ordinanze adottate dal giudice a norma dell'art. 292 c.p.p. sulle richieste di misure cautelari del pubblico ministero sono sempre pubblicabili testualmente e per esteso, dopo che siano state eseguite a norma dell'art. 293 c.p.p., perché, potendo averne solo così conoscenza l'imputato, non sono poi coperte da segreto investigativo».

<sup>154</sup> Così il testo dell'art. 4, comma 3, l. 21 febbraio 2024, n. 15: «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343».

<sup>155</sup> *Ivi*, § 4.

<sup>156</sup> Parere del 16 ottobre 2024, in *Atti parlamentari*, Atto del Governo n. 196, seduta del 15 ottobre 2024, p. 31.

una scelta censurabile, ma fa emergere una vistosa carenza di legittimazione<sup>157</sup>. Esso pare *fatalmente* incostituzionale per eccesso di delega, che, come si è detto, menziona specificamente la sola «ordinanza di *custodia* cautelare», con ciò riferendosi alle sole misure personali coercitive custodiali: arresti domiciliari, carcere, istituti a custodia attenuata per detenute madri, luoghi di cura (artt. 284-286 c.p.p.)<sup>158</sup>.

Si è consapevoli, certo, che la previsione di cui all'art. 76 Cost. «non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo»<sup>159</sup>. Tuttavia, l'ampiezza della discrezionalità del governo è inversamente proporzionale al grado di precisione della legge delega: «quanto più principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato»<sup>160</sup>. E, in ogni caso, il perimetro posto dalla legge di delega deve essere delineato partendo dal «dato letterale»<sup>161</sup>, che nel caso di specie è tanto puntale da escludere margini di discrezionalità del governo sotto il profilo dell'individuazione del novero degli atti di cui vietare la pubblicazione.

E poco importa che tale «limite» sia disarmonico rispetto alla *ratio* dell'intervento legislativo, magari dovuto a uno scadente e poco meditato *drafting* della legge di delega: l'interpretazione letterale precludeva di percorrere la via poi intrapresa dal governo. Si tratta, ancora una volta, del «volto di una politica irresistibilmente portata a debordare da ogni argine previamente fissato», come fosse «*constitutioni soluta*»<sup>162</sup>.

In definitiva, è facile prevedere la promozione di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost. nel corso del primo procedimento penale in cui debba accertarsi la violazione del divieto di pubblicazione di un'ordinanza cautelare personale non custodiale.

Anche a tacere dell'operazione di rimodulazione realizzata in eccesso di delega, peraltro, non pare che il governo abbia risolto tutti i problemi all'orizzonte.

D'altronde, restano pubblicabili le ordinanze cautelari che applicano misure reali. Ma pure portando all'interno del perimetro del divieto di pubblicazione tutte le ordinanze cautelari, il sistema continuerebbe a disinteressarsi di altri provvedimenti non meno lesivi della presunzione di innocenza, a cominciare dalla richiesta del pubblico ministero, che immaginiamo essere per contenuti assai simile alla decisione che la accoglie. Dunque, la richiesta potrà continuare ad essere testualmente pubblicata, parzialmente o integralmente.

A cercare la ragione di questo discrimine, vien da pensare che il legislatore potrebbe aver differenziato il trattamento giuridico di atti «necessariamente» improntati ad una pur precaria affermazione di colpevolezza che tuttavia provengono da soggetti diversi: il pubblico ministero, accusatore pubblico la cui parzialità dichiarata incide limitatamente sulla «percezione» di innocenza dell'indagato; e il giudice, soggetto terzo e imparziale, le cui «parole» hanno un peso specifico maggiore in ordine alla incisione della innocenza presunta.

Se le cose stanno in questi termini, non si è a cospetto di un ragionamento ferreo. Vero è che la domanda del pubblico ministero proviene da una parte, ma è anche vero che essa si limita, appunto, a «chiedere». Diversa è l'ordinanza con cui il giudice «decide»: questo è, in definitiva, il provvedimento che incide sulla libertà personale. D'altronde, potremmo anche immaginare il non infrequente caso in cui un'ordinanza cautelare accolga solo parzialmente le richieste dell'accusa, ridimensionando le incolpazioni, le esigenze cautelari, le misure adeguate al loro soddisfacimento. Anche ragionando fuor di esemplificazioni, non va dimenticato che la cronaca giudiziaria è funzionale ad attuare il potere di controllo del popolo sulla giustizia am-

<sup>157</sup> Che si aggiunge, come detto, quella di una legge delega che trae «legittimazione» da una direttiva europea che non pare davvero chiedere che si intervenga in materia di pubblicazione degli atti del procedimento cautelare.

<sup>158</sup> In relazione a quest'ultimo aspetto, v. *contra* MORELLI nell'audizione del 2 ottobre 2024 alla Commissione Giustizia della Camera, in *Atti parlamentari*, Atto del Governo n. 196, p. 4-5, secondo cui ad ampliare il raggio operativo della disposizione «non si dovrebbe temere l'eccesso di delega, quando si estende il divieto a tutte le cautele, o quantomeno a quelle personali, poiché come detto, è proprio il criterio direttivo delle delega che, se attuato pedissequamente, viola i suoi (e della direttiva EU) più alti obiettivi, ossia quelli della tutela a più ampio raggio della proiezione pubblica della innocenza presunta dell'imputato»; nello stesso senso ci pare orientarsi MAZZA nell'audizione del 2 ottobre 2024 alla Commissione Giustizia della Camera, in *Atti parlamentari*, Atto del Governo n. 196, p. 5, che propone una modifica che vieti la pubblicazione di ogni ordinanza cautelare.

<sup>159</sup> Così, da ultimo, Corte cost., 25 luglio 2024, n. 149, seguendo il solco di consolidata giurisprudenza.

<sup>160</sup> Cfr., tra le altre, Corte cost., 12 giugno 1991, n. 259.

<sup>161</sup> Corte cost., 25 luglio 2024, n. 149.

<sup>162</sup> Così A. RUGGERI (2002), p. 2.

ministrata in suo nome (art. 101 Cost.), che proprio nella fase applicativa di un provvedimento incisivo della libertà personale dovrebbe trovare la sua massima espansione.

E ancora: perché la sintesi dell'ordinanza cautelare operata dal giornalista dovrebbe essere meno pregiudizievole per la presunzione di innocenza rispetto alla pubblicazione del testo del provvedimento? Non pare che le parole del giudice, quando soppesate e inserite in un contesto in cui emerge chiaramente che la colpevolezza dell'indagato è ritenuta provvisoriamente, in base a elementi raccolti unilateralmente e da verificare nei successivi passaggi procedurali, possano essere "più lesive" di quelle riassuntive del giornalista.

Piuttosto schizofrenico, poi, un legislatore che, da un lato, prescrive che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento» (art. 115-*bis* c.p.p.) e che, dall'altro lato, vieta la divulgazione di un atto formato secondo accorgimenti "redazionali" funzionali proprio a evitare lesioni della presunzione di innocenza<sup>163</sup>.

Ci si chiede, allora, perché impedire la vigilanza diretta sull'operato del giudice e dei giornalisti, concedendo la possibilità di avere agevole accesso ad un atto che incide così significativamente sui diritti fondamentali. D'altronde, la stampa è un potere su cui vigilare al pari degli altri e tale vigilanza è possibile solo potendo confrontare il testo di sintesi con il testo sintetizzato. A pensar male, viene il sospetto che la vera *ratio* della delega risieda nella volontà di "scoraggiare" i cronisti giudiziari dal dare notizie una volta privati dello "scudo" rappresentato dalla lettera del provvedimento del giudice contro le querele degli indagati che si ritengono diffamati. Impossibile rimproverare al giornalista la pertinenza, la continenza e la veridicità quando usa le parole dell'ordinanza; diversa cosa, invece, imputare al cronista di aver malamente trasposto il contenuto dell'atto, magari utilizzando toni inadeguati.

Altra criticità risiede nel fatto che il divieto di pubblicazione testuale è destinato a operare fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Il che esclude logicamente le ordinanze cautelari – e le relative richieste – emesse durante il dibattimento o nei gradi di impugnazione. Si tratta, certo, di evenienze infrequenti. Ma la conclusione è illogica. Se lo scopo del legislatore era quello di mettere in sicurezza un precetto costituzionale da garantire fino alla sentenza irrevocabile di condanna (art. 27, comma 3, Cost.), non si vede perché non vietare anche la pubblicazione di un'ordinanza cautelare applicata in corso di giudizio.

Non ci sembrano secondarie, poi, alcune conseguenze paradossali del divieto appena introdotto. Di fronte ad una sintesi giornalistica distorta, diffamatoria o "colpevolista", l'indagato stesso potrebbe avere interesse a che sia diffusa, a fini di rettifica, l'ordinanza del giudice. Una "operazione verità" impossibile, a meno che il giornalista – o l'indagato stesso, là dove voglia postarla su un *social network* – sia pronto a subire le conseguenze derivanti dalla pubblicazione vietata.

Che dire, poi, delle pubblicazioni su riviste scientifiche delle ordinanze cautelari? Anche la dottrina sarà costretta a operare una sintesi dei provvedimenti, a confezionare degli *abstract*, per poi provvedere al relativo commento. Un commento scevro di riferimenti precisi, magari essenziali, al testo del provvedimento.

Per queste e per altre criticità, già ai tempi della delega si era osservato che il legislatore avrebbe finito per «guarire un male con la medicina sbagliata, che rischia di generare un effetto collaterale più nefasto della patologia»<sup>164</sup>. Una cattiva terapia confermata dal testo giunto al traguardo della gazzetta ufficiale.

Oltre all'ampliamento del novero degli atti non pubblicabili, il parere reso dalla Commissione Giustizia della Camera ha suggerito al governo di inserire nel provvedimento anche delle sanzioni realmente deterrenti con cui rispondere alla violazione del precetto. In particolare, la Commissione ha osservato che, «ferma restando l'esclusione di sanzioni detentive a carico del contravventore, il complessivo sistema sanzionatorio andrebbe comunque ripensato di modo da conferire effettività al divieto, e costituire un ragionevole argine alla sistematica violazione del medesimo, tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall'articolo 684 del codice penale (che si risolve nella possibilità di estinguere

<sup>163</sup> In questi termini v. anche GIOSTRA (2024).

<sup>164</sup> MELZI D'ERIL e VIGEVANI (2023).

il reato attraverso l'oblazione con il versamento di una somma irrisoria) o dell'illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato». Alla luce di ciò, l'esecutivo è stato invitato a individuare «profili sanzionatori nuovi, anche attraverso il ricorso ad ulteriori strumenti, non esclusi quelli posti a presidio dal decreto legislativo n. 231 del 2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica»<sup>165</sup>.

In effetti, l'ordinamento penale reagisce alla violazione del divieto di pubblicazione con l'art. 684 c.p., che commina una sorta di «buffetto sanzionatorio» a chi pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione<sup>166</sup>.

Le osservazioni provenienti dall'organo legislativo, tuttavia, non sono state accolte. Anche in questo caso, peraltro, si sarebbe trattato di ritocchi viziati dall'eccesso di delega, che neppure implicitamente menzionava la possibilità di intervenire sull'apparato sanzionatorio.

Eppure, pare ragionevole che – se scisso dalla volontà di vietare la diffusione del testo delle ordinanze cautelari – il divieto di pubblicazione sia presidiato da sanzioni credibili. Sul punto, ad essere invocata non è tanto l'intensificazione della risposta penale, benché un adeguamento dell'ammenda comminata dall'art. 684 c.p. ai canoni economici del nuovo millennio sarebbe auspicabile<sup>167</sup>, quanto la predisposizione di un effettivo meccanismo di reazione disciplinare per il giornalista, da calibrare necessariamente sul piano deontologico, e reputazionale per l'editore, da valutare su basi non solo squisitamente pecuniarie, attraverso l'adozione del meccanismo sanzionatorio del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>168</sup>.

## 14. Bilanci e prospettive.

Le numerose norme introdotte negli ultimi anni con il dichiarato intento di proteggere la presunzione di innocenza consegnano all'interprete una trama normativa intricata e, spesso, contraddittoria.

*Intricata*, come quando il legislatore tenta di guidare la mano del magistrato nella redazione degli atti attraverso il meccanismo dell'art. 115-*bis* c.p.p.

*Contraddittoria*, considerato che da un lato si impongono regole “redazionali” al giudice cautelare e, dall'altro lato, si proibisce la divulgazione testuale di un'ordinanza fisiologicamente depurata da iperboli colpevoliste.

In generale, poi, anche le più interessanti soluzioni introdotte nel settore processuale – come il meccanismo di rettifica – e in quello ordinamentale – ad esempio, non promettono di essere davvero soddisfacenti.

Più adeguata ci pareva la proposta, da tempo avanzata da una parte della dottrina, di rispondere alla inadeguata esposizione mediatica degli indagati attraverso il “sindacato pubblico” di una «Autorità di garanzia a struttura composita (ad es. giornalisti, magistrati, avvocati) in grado di sanzionare anche con ricadute reputazionali chi, giornalista, magistrato o avvocato abbia indebitamente oltraggiato la reputazione di chi è stato coinvolto in un procedimento penale»<sup>169</sup>. Un regime “sanzionatorio”, quindi, che non sia limitato alle sole autorità pubbliche. Nei confronti degli organi di informazione, per esempio, ancor più delle sanzioni pecuniarie o deontologiche, potrebbe avere in prima battuta un maggiore effetto deterrente l'obbligo di

<sup>165</sup> Parere del 16 ottobre 2024, in *Atti parlamentari*, Atto del Governo n. 196, seduta del 15 ottobre 2024, p. 31.

<sup>166</sup> GIOSTRA (2018a), p. 132.

<sup>167</sup> Ad esempio, pur escludendo che possa essere preso a modello in relazione alle pene detentive, potrebbe essere d'ispirazione il c.d. progetto di riforma c.d. Gratteri, in punto di intercettazioni. In quel contesto, al fine di predisporre una «forte ed efficace deterrente alla illegittima divulgazione di stralci a contenuto diffamatorio estranei al tema delle indagini e del processo», si proponeva di inserire nel codice penale una fattispecie di reato denominata “pubblicazione arbitraria di intercettazioni” (art. 595-*bis* c.p.), che avrebbe punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 10.000 «chiunque, fuori dei casi consentiti, pubblica o diffonde in qualsiasi modo il testo d'intercettazioni di conversazioni telefoniche o altre forme di comunicazione, ovvero di corrispondenza acquisita agli atti di un procedimento penale, il cui contenuto abbia portata diffamatoria e che risulti manifestamente irrilevante a fini di prova». In generale, sul progetto di riforma Gratteri, v. le puntuali e condivisibili osservazioni di CAPRIOLI (2016), p. 3981 ss.

<sup>168</sup> In tal senso, nell'audizione svolta il 2 ottobre 2024 presso la Commissione Giustizia della Camera, MAZZA, il quale invoca, oltre al ritocco dell'art. 684 c.p., anche l'inserimento del reato tra quelli che danno luogo all'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. In precedenza, v. GIOSTRA (2020), pp. 154-155.

<sup>169</sup> Così, da ultimo, GIOSTRA (2023).

segnalare ai lettori che la fonte giornalistica a cui fanno affidamento non ha osservato un basilare principio costituzionale<sup>170</sup>. Potrebbe agevolare il raggiungimento dello scopo l'istituzione di una nuova articolazione di una autorità indipendente già esistente, come il Garante per la protezione dei dati personali o l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, così da contare su un apparato amministrativo già operativo<sup>171</sup>.

Al netto delle soluzioni “normative”, poi, è difficile illudersi che una effettiva tutela della presunzione di innocenza – intesa nel suo senso più ampio, comprensivo delle riverberanze sociali delle vicende processuali – possa avere successo senza interventi di natura culturale idonei a influenzare l'opinione pubblica e l'operato dei *media*.

Iniziative di sensibilizzazione e divulgazione giuridica possono favorire una cultura del rispetto dei diritti fondamentali. Maggiore è la consapevolezza collettiva delle implicazioni del processo penale, minore sarà la propensione a emettere giudizi prematuri e sommari.

Ancora, la formazione dei giornalisti riveste un ruolo cruciale per la tutela della presunzione di innocenza. I professionisti dell'informazione devono essere sensibilizzati riguardo ai rischi connessi alla “gogna mediatica”. Corsi di aggiornamento professionale che includano nozioni di penalistiche e costituzionalistiche, con *focus* sui diritti dell'imputato, possono contribuire a un'informazione più equilibrata.

La protezione della presunzione di innocenza richiede non solo revisioni o aggiornamenti del dato normativo, ma anche una evoluzione culturale. È attraverso un approccio olistico inclusivo dell'educazione, della formazione, dell'autocontrollo deontologico e della sensibilizzazione sociale che si potrà creare un ambiente in cui la presunzione di innocenza sia rispettata pienamente in ogni fase del processo penale.

---

## Bibliografia

AIUTI, Valerio (2024): “Correzioni ‘estetiche’ delle sentenze”, in CASSIBBA, Fabio, DELLA TORRE, Jacopo, LA ROCCA, Elvira Nadia, ZACCHÈ, Francesco (a cura di): *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza* (Padova, Wolters Kluwer), p. 249 ss.

ALBAMONTE, Eugenio (2022): “Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021”, *Ius penale*

APOLLONIO, Andrea (2024): “D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere)”, *Giustizia insieme*

AMATO, Giuseppe (2021): “Divieto di presentare come ‘colpevole’ la persona che è sottoposta ad indagine”, *Guida al diritto*, n. 48, p. 44 ss.

AMODIO, Ennio (2016): *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction* (Milano, Giuffrè)

ANGIOLINI, Giulia (2019): “La Corte di Giustizia esclude l'estensione della presunzione di innocenza al procedimento cautelare”, *Sistema penale*

BACCARI, Gian Marco (2022): “Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato”, *Diritto penale e processo*, p. 159 ss.

BATTARINO, Giuseppe (2025): “Dalle garanzie della giurisdizione al dominio della ‘comunicazione di polizia’: un percorso segnato?”, *Questione giustizia*

BOLOGNA, Chiara (2018): “Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero”, *Quaderni costituzionali*, p. 625 ss.

BONTEMPELLI, Manfredi (2022), “Presunzione d'innocenza e riforma della giustizia penale”, *Media laws*, n. 1, p. 43 ss.

<sup>170</sup> Assai lucido, sul punto, il ragionamento di FERRARELLA (2017), p. 15 ss.

<sup>171</sup> *Note dell'Unione Camere Penali Italiane sullo schema di decreto legislativo*, cit., p. 1046, citate *supra*, nt. 95.

- BRICCHETTI, Renato (2023): “Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: registro delle notizie di reato, iscrizioni e controlli”, in *Ius penale*
- BRONZO, Pasquale (2024): “Brevi note sul ‘disegno di legge Nordio’”, *Sistema penale*
- BRUTI LIBERATI, Edmondo (2022): *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell’informazione* (Milano, Raffaello Cortina)
- BRUTI LIBERATI, Edmondo (2018a): “Prassi, disciplina e prospettive dell’informazione giudiziaria”, *Diritto penale contemporaneo*
- BRUTI LIBERATI, Edmondo (2018b): “Un punto di arrivo o un punto di partenza?”, *Questione giustizia*, n. 4
- CANESCHI, Gaia (2021): “Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?”, *Archivio penale*
- CANZIO, Giovanni (2021): “Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale”, *Giustizia insieme*
- CAPRIOLI, Francesco (2016): “Brevi note sul progetto Gratteri di riforma della disciplina delle intercettazioni”, *Cassazione penale*, p. 3981 ss.
- CARCHIETTI, Antonio (2022): “Tutela endoprocedimentale della presunzione di innocenza: ovvero, del recepimento senza passione”, in *Sistema penale*
- CARNELUTTI, Francesco (1957): *Le miserie del processo penale* (Roma, Edizioni Radio Italiana)
- CASIRAGHI, Roberta (2008): “Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell’accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza”, in BALSAMO, Antonio e KOSTORIS, Roberto Edoardo (a cura di): *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il “caso Dorigo” e gli interventi della Corte costituzionale* (Torino, Giappichelli), p. 209 ss.
- CASTELLANETA, Marina (2022): “L’attuazione della direttiva sulla presunzione d’innocenza: atto dovuto o occasione per limitare la libertà di stampa?”, *Media laws*, n. 1
- CATERINI, Mario (2017): “The Presumption of Innocence in Europe: Developments in Substantive Criminal Law”, *Beijing Law Review*, f. 8, pp. 101 ss.
- CHIAVARIO, Mario (2000): “I rapporti giustizia-media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, *Foro italiano*, f. 5, c. 209 ss.
- CHIAVARIO, Mario (1984): *Processo e garanzie della persona*, vol. II, *Garanzie fondamentali* (Milano, Giuffrè)
- CHIAVARIO, Mario (2001): “art. 6”, in BARTOLE, Sergio, CONFORTI, Benedetto, RAIMONDI, Guido (a cura di): *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (Padova, Cedam), p. 220 ss.
- CONTI, Carlotta (2022): “Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi”, *Archivio penale*, n. 1
- CONTI (a cura di): *Processo mediatico e processo penale*, Giuffrè, 2016
- CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale* (Milano, Giuffrè)
- CORDERO, Franco (1985): *Teoria generale delle norme* (Torino, Einaudi)
- CORDERO, Franco (1964): voce “Merito (diritto processuale)”, in *Novissimo digesto italiano* (Torino, Utet), vol. X, p. 579
- CORDERO, Franco (1962): “La decisione sul reato estinto”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 670 ss.

DANIELE, Marcello (2017): voce “Indizi (dir. proc. pen.)”, *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), Ann. X, p. 510 ss.

DECOURCELLE, Adrien (1868): *Les formules du docteur Grégoire: abécédaire français humoristique*, Kindle Scribe [2018]

DE CARO, Agostino (2022), “Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive”, *Archivio penale*, n. 3

DE FRANCO, Emanuele (2023): “La riforma cd. “Cartabia” in tema di procedimento penale. Una pericolosa eterogenesi dei fini”, *Questione giustizia*, n. 2

DE JONG, Ferry, VAN LENT, Leonie (2016): “The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle”, *Utrecht Law Review*, n. 1, p. 32 ss.

DELLA TORRE, Jacopo (2016): “Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1835 ss.

DOMINIONI, Oreste (1991): “Art. 27 2° comma”, in BRANCA, Giuseppe, PIZZORUSSO Alessandro (eds.), *Commentario della Costituzione, Rapporti civili. Art. 27-28* (Bologna, Zanichelli), p. 162 ss.

DOMINIONI, Oreste (1974): *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale* (Milano, Giuffrè)

GIUNCHEDI, Filippo (2007): *La tutela dei diritti umani nel processo penale* (Padova, Cedam)

FERRAJOLI, Luigi (2011): *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (Bari, Laterza)

FERRARELLA, Luigi (2017): “Il ‘giro della morte’: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 4, p. 15 ss.

FERRARELLA, Luigi (2018): “Non per dovere ma per interesse (dei cittadini): i magistrati e la paura di spiegarsi”, *Questione giustizia*, n. 4

FERRUA, Paolo (2022): “Improcedibilità e ragionevole durata del processo”, *Penale. Diritto e procedura*

FERRUA, Paolo (2021a): “La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari”, *Ius - penale*

FERRUA, Paolo (2021b), “Il concetto di ‘provare’ e di ‘provato’”, in *Diritto penale e processo*, p. 557 ss.

FERRUA, Paolo (2017): voce “Regole di giudizio (dir. proc. pen.)”, *Enciclopedia del diritto*, Ann. X (Milano, Giuffrè), p. 725 ss.

FERRUA, Paolo (2010): *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico* (Torino, Giappichelli)

FERRUA, Paolo (1999): “Il giudizio penale. Fatto e valore giuridico”, in FERRUA, Paolo, GRIFANTINI, Fabio Maria, ILLUMINATI, Giulio, ORLANDI, Renzo (a cura di): *La prova nel dibattimento penale* (Torino, Giappichelli), p. 227 ss.

FIORIO, Carlo (2007): “La presunzione di non colpevolezza”, in DEAN, Giovanni (a cura di): *Fisionomia costituzionale del processo penale* (Torino, Giappichelli), p. 120 ss.

FUZIO, Riccardo (2007): “Le dichiarazioni dei magistrati agli organi di informazione: limiti e rilevanza disciplinare”, *Foro italiano*, n. 2, c. 69 ss.

GABRIELLI, Chiara (2022): “Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza”, *Questione giustizia*

GALLI, Guido (1963): *Riservatezza e cronaca giudiziaria*, in AA.Vv., *Il diritto alla riservatezza* (Giuffrè), p. 163 ss.

GALLUZZO, Fabrizio (2021): “Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione”, *Dirittifondamentali.it*, n. 3, p. 512 ss.

GAROFOLI, Vincenzo (1998): “Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza: la fungibilità delle due formulazioni”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1168 ss.

GHIARA, Aldo (1974): “Presunzione di innocenza, presunzione di «non colpevolezza» e formula dubitativa, anche alla luce degli interventi della Corte Costituzionale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 72 ss.

GIALUZ, Mitja (2022): “Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)”, *Sistema penale*

GIORGI, Nicoletta (2018): “Il ruolo della formazione nella comunicazione dell’informazione giudiziaria: un investimento necessario”, *Questione giustizia*, n. 4

GIOSTRA, Glauco (2025): *Prima lezione sulla giustizia penale* (Bari, Laterza)

GIOSTRA, Glauco (2024): “Vietare la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare: una proposta funzionalmente e sistematicamente in difficoltà di senso”, *Sistema penale*

GIOSTRA, Glauco (2023): “La legge anti-stampa è un pasticcio giuridico inutile e inapplicabile”, *Domani*

GIOSTRA, Glauco (2022), “Un catechismo per atei. Una prima lettura del d.lgs. n. 188 del 2021”, *Media Laws*, n. 1, p. 11 ss.

GIOSTRA, Glauco (2020): “La nuova tutela della *privacy* ovvero l’assai scadente traduzione giuridica di un proponimento condivisibile”, in GIOSTRA, Glauco, ORLANDI, Renzo (a cura di): *Revisioni normative in tema di intercettazioni comunicative. Riservatezza, garanzie e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), p. 154 ss.

GIOSTRA, Glauco (2018a): “Il segreto estende i suoi confini e la sua durata”, in GIOSTRA, Glauco, ORLANDI, Renzo (a cura di): *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), p. 132 ss.

GIOSTRA, Glauco (2018b): “Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia ‘reale’ e sulla giustizia ‘percepita’”, *Legislazione penale*

GIOSTRA, Glauco (2017): voce “Processo mediatico”, in *Enciclopedia giuridica*, Ann. X (Roma, Treccani), p. 646 ss.

GIOSTRA, Glauco (2007): “Processo penale e *mass media*”, *Criminalia*, p. 57 ss.

ILLUMINATI, Giulio (2023): “Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1 ss.

ILLUMINATI, Giulio (1979): *La presunzione d’innocenza* (Bologna, Il Mulino)

LONATI, Simone (2022): “Informazione giudiziaria e presunzione di innocenza: lo stato di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 nei diversi ordinamenti europei”, *Media laws*, n. 1

MALACARNE, Alessandro (17 gennaio 2022): “La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme”, *Sistema penale*

MANES, Vittorio (2022): *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo* (Bologna, Il Mulino), p. 134

MANTOVANI, Giulia (2011): *Informazione, giustizia penale e diritti della persona* (Napoli, Jovene)



- MANZINI, Vincenzo (1912): *Manuale di procedura penale* (Torino, Bocca)
- MARZADURI, Enrico (2010): “Considerazioni sul significato dell’art 27, comma 2, Cost.: regola di trattamento e regola di giudizio”, in DINACCI, Filippo Raffaele (a cura di): *Processo penale e Costituzione* (Milano, Giuffrè), p. 303 ss.
- MARZADURI, Enrico (1991): “art. 531”, in CHIAVARIO, Mario (coordinato da): *Commento al nuovo codice di procedura penale* Torino, Utet), vol. V, p. 530
- MAZZA, Oliviero (2023): “L’enigma della prescrizione, fra improcedibilità e nuove proposte di riforma”, *Sistema penale*
- MAZZA, Oliviero (9 aprile 2019): “La presunzione d’innocenza messa alla prova”, *Diritto penale contemporaneo*
- MAZZA, Oliviero (2014a): “Presunzione d’innocenza e diritto di difesa”, *Diritto penale e processo*, p. 1401 ss.
- MAZZA, Oliviero (2014b): “Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza”, *Archivio penale*, n. 3
- MELILLO, Giovanni (2021): “La comunicazione dell’ufficio del pubblico ministero”, *Giustizia insieme*
- MELZI D’ERIL, CARLO, VIGEVANI, Giulio Enea (21 dicembre 2023): “Stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, ovvero come guarire un male con la medicina sbagliata”, *Il Sole 24 Ore*
- MELZI D’ERIL, Carlo (2022): “Presunzione di innocenza: un diritto leso, buone intenzioni, una disciplina inadeguata”, *Media laws*, n. 1, p. 21 ss.
- MILETTI, Marco Nicola (2019): “La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX)”, *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, p. 199 ss.
- MORELLI, Francesco (2010): *Le formule di proscioglimento. Uno studio introduttivo* (Torino, Giappichelli)
- NAPPI, Aniello (2024): “Contro le virgolette: il garantismo delle perifrasi”, *Questione giustizia*
- NICOLICCHIA, Fabio (2024): “La tutela reputazionale del prosciolto: una visione “massimalista” imposta dal rigore dei principi”, in in CASSIBBA, Fabio, DELLA TORRE, Jacopo, LA ROCCA, Elvira Nadia, ZACCHÈ, Francesco (a cura di): *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza* (Padova, Wolters Kluwer), p. 237 ss.
- NOBILI, Massimo (1978) “Spunti per un dibattito sull’articolo 27 comma 2° della Costituzione, in *Il Tommaso Natale, Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, vol. II, p. 846 ss.
- ORLANDI, Renzo (2022): “La duplice radice della presunzione d’innocenza”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 634 ss.
- ORLANDI, Renzo (2006): “Rito penale e salvaguardia dei galantuomini”, *Criminalia*, p. 293 ss.
- PASCUCCI, Nicola (2023): “Il *dies ad quem* della presunzione di innocenza in caso di condanna: ‘accertamento legale della colpevolezza’ e ‘definitività della sentenza’ tra atti sopranazionali e Costituzione italiana”, in *Legislazione penale*
- PASTA, Alessandro (2018): “Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di non colpevolezza”, *Archivio penale*, n. 1, p. 51
- PAULESU, Pier Paolo (2009): *La presunzione di non colpevolezza dell’imputato* (Torino, Giappichelli)

PERCHIUNNO, Antonino (2022): “Diritto all’informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento”, in TRIGGIANI, Nicola (a cura di): *Informazione e giustizia penale* (Bari, Cacucci), p. 57 ss.

PERON, Sabrina (2006): *La diffamazione tramite mass-media* (Padova, Cedam)

PISANI, Mario (1965): “Sulla presunzione di non colpevolezza”, *Foro penale*, p. 1 ss.

PORCU, Francesco (2021): “L’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza”, *Il Penalista*

PULITO, Lorenzo (2022): “Introduzione. «È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!» (...neppure con il soccorso della presunzione di innocenza)”, in TRIGGIANI, Nicola (a cura di): *Informazione e giustizia penale* (Bari, Cacucci), p. 125 ss.

RESTA, Federica (2021): “Il compiuto adeguamento alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza”, *Giustizia Insieme*

ROMBI, Natalia (2022): “Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido *restyling* della disciplina a tutela della presunzione di innocenza”, *Processo penale e giustizia*, p. 578 ss.

ROSSI, Nello (2021): “Il diritto a non essere ‘additato’ come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo *in itinere*”, *Questione giustizia*

RUGGERI, Antonio (2002): “A proposito di deleghe, delegificazioni (ed altro) e dei possibili rimedi volti a porre ordine nel sistema delle fonti”, in CARETTI, Paolo, RUGGERI, Antonio (a cura di): *Le deleghe legislative. Riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale* (Milano, Giuffrè), p. 2 ss.

RUGGERI, Stefano (24 aprile 2021): “Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza. Riflessioni acroniche su accertamento, giudizio e giudicato”, in *Legislazione penale*

SACCUCCI, Andrea (2003), “Linee guida europee su ruolo e limiti dell’informazione giornalistica in relazione ai processi penali”, *Diritto penale e processo*, p. 1314 ss.

SAMMARCO, Pieremilio (2021): “La presunzione di innocenza quale diritto della personalità”, *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, p. 933 ss.

SANLORENZO, Rita (2024): “Imparzialità, Libertà Di Espressione Del Magistrato E Illecito Disciplinare”, *Questione Giustizia*, N. 1/2

SILVESTRI, Gaetano (2024): “Imparzialità Del Magistrato E Credibilità Della Magistratura”, *Questione Giustizia*, N. 1/2

SILVESTRI, Piero (2022): “Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione”, in Gatta, Gian Luigi e Gialuz, Mitja (diretto da): *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale* (Torino, Giappichelli), vol. 2, p. 3 ss.

SPANGHER, Giorgio (2021): “Un’informazione sui processi nel rispetto delle garanzie profili generali”, *Giuda al diritto*, n. 48, p. 36 ss.

STOPPATO, Alessandro (1893): “Sul fondamento scientifico della procedura penale”, *Rivista penale*, fasc. IV, pp. 305 ss.

SPATARO, Armando (2018): “Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica”, *Questione giustizia*, n. 4

TAMIETTI (2002), “Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, *Diritto penale e processo*, 2002, p. 377 ss.

TRIGGIANI, Nicola (2012): *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini* (Padova, Cedam)

TRIGGIANI, Nicola (2022): “Introduzione. «È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!» (...neppure con il soccorso della presunzione di innocenza), in TRIGGIANI, Nicola (a cura di): *Informazione e giustizia penale* (Bari, Cacucci), p. 57 ss.

VALENTINI, Cristiana (2016): “La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: *per aspera ad astra*”, *Processo penale e giustizia*, n. 6

VASTA, Valentina (2019): “Presunzione di innocenza e pubblicità extraprocessuale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1061 ss.

VIGONI, Daniela (2023): “La fisionomia tridimensionale della presunzione d’innocenza: profili di sviluppo della disciplina codicistica”, *Processo penale e giustizia*, p. 229 ss.

VOENA, Giovanni Paolo (1975): “Cronaca giudiziaria, cronaca nera e rispettivi limiti di liceità”, *Giurisprudenza italiana*, f. 1, p. 304 ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>